SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 256

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 4 novembre 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 23 ottobre 2014, n. **160**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'Accordo stesso.

2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 ottobre 2014

NAPOLITANO

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MOGHERINI, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA
DI SAN MARINO
IN MATERIA DI COLLABORAZIONE FINANZIARIA

LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

qui di seguito denominate le Parti,

preso atto della collaborazione instaurata tra le Autorità del settore finanziario dei due Paesi;

tenuto conto della Convenzione di amicizia e di buon vicinato firmata tra le Parti il 31 marzo 1939;

vista la Decisione del Consiglio del 31 dicembre 1998 (1999/97/CE) sulla posizione della Comunità europea in relazione ad un accordo sulle relazioni monetarie con la Repubblica di San Marino;

vista la Convenzione monetaria tra la Repubblica italiana per conto della Comunità Europea e la Repubblica di San Marino firmata il 29 novembre del 2000;

visto l'Accordo tra la Comunità Europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella Direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi ed il relativo Memorandum d'intesa, firmati in data 7 dicembre 2004;

viste le Raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare le Raccomandazioni che prevedono che la cooperazione internazionale sia prestata nella forma più ampia possibile ed in modo rapido, costruttivo ed efficace;

viste le direttive comunitarie in materia bancaria, finanziaria e assicurativa e, in particolare, la Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione), la Direttiva 2000/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la Direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la Direttiva 93/22/CEE del Consiglio;

viste le norme comunitarie in materia di individuazione e repressione degli abusi di mercato e, in particolare, la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato nonché le Direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE, 2004/72/CE, ed il Regolamento 2273/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003 recante misure di attuazione della predetta Direttiva 2003/6/CE;

viste le norme comunitarie in materia di servizi di pagamento e in particolare il Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti enti di fondi, la Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il Regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro;

visto il Regolamento 1889/05 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa;

vista la Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminosa e di finanziamento del terrorismo, nonché la Direttiva 2006/70 della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della Direttiva 2005/60/CE;

visto l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino in materia di cooperazione economica, firmato a San Marino il 31 marzo 2009;

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Il presente Accordo stabilisce i principi e le forme di collaborazione nei settori bancario, finanziario ed assicurativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino al fine di realizzare gli obiettivi enunciati nell'art. 1 dell'Accordo in materia di cooperazione economica firmato tra le due Parti il 31 marzo 2009.

Le due Parti si impegnano a favorire lo sviluppo e l'integrazione dei rispettivi sistemi finanziari e a tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza degli stessi.

Le due Parti si impegnano a prestarsi reciproca ed effettiva collaborazione in particolare per quanto riguarda la vigilanza nei settori bancario, finanziario ed assicurativo, l'analisi finanziaria e l'attività investigativa contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, il controllo sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati e contro gli abusi di mercato. La collaborazione sarà prestata senza porre vincoli di riservatezza nello scambio di informazioni tra le autorità competenti nelle predette materie, nonché, ai fini della vigilanza consolidata, tra capogruppo di una Parte e istituzioni finanziarie controllate dell'altra Parte.

La Parte sammarinese si impegna a proseguire e rafforzare il processo di recepimento, nel proprio ordinamento, degli standard internazionali, dei principi e degli istituti rilevanti della normativa comunitaria, ivi compresa quella contro il riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo e quella contro gli abusi di mercato.

Resta ferma l'applicazione delle disposizioni vigenti negli ordinamenti delle due Parti per quanto attiene all'accesso ed all'operatività nei rispettivi mercati finanziari.

Agli enti creditizi e finanziari aventi sede nella Repubblica di San Marino può essere concesso l'accesso ai sistemi di pagamento dell'area dell'euro sulla base di termini e condizioni appositamente determinati dalla Banca d'Italia con il consenso della Banca Centrale Europea.

Art. 2.

La parte sammarinese si impegna affinché siano vigenti nel proprio ordinamento:

una normativa che imponga le regole stabilite nel Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 15 novembre 2006, n. 1781/2006 riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi;

una normativa, in linea con quanto previsto dalle Raccomandazioni del GAFI e dal Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 2005, n. 1889/2005, relativa ai controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati, basata su un sistema di dichiarazione obbligatoria scritta;

una normativa in linea con quanto previsto dalla direttiva 2003/6/CE relativa agli abusi di mercato, inclusi gli obblighi di notifica delle transazioni sospette;

i principi fondamentali, le disposizioni e gli standard individuati dalle istituzioni internazionali o comunitarie ai fini del contrasto del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 3.

Le parti dichiarano inoltre di essere impegnate a:

garantire le condizioni che rendano possibile alle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi di svolgere un'efficace vigilanza su base transfrontaliera al fine di tutelare la stabilità, l'integrità e la trasparenza dei sistemi finanziari, cooperando tra loro anche mediante lo scambio di informazioni riservate e lo svolgimento di accertamenti ispettivi congiunti o diretti. Le modalità della

collaborazione della vigilanza transfrontaliera sono definite congiuntamente dalle competenti Autorità di vigilanza italiane e sammarinesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione;

assicurare, in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, dai soggetti obbligati alle controparti dell'altro Paese delle informazioni necessarie per l'adempimento degli obblighi in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche in presenza di soggetti parti di un rapporto fiduciario;

assicurare, per l'attuazione dei controlli sui movimenti transfrontalieri di denaro contante e valori assimilati tra il territorio italiano e quello sammarinese, la collaborazione tra le rispettive autorità nazionali competenti, anche mediante la conclusione di accordi scritti, tra l'altro per facilitare l'adempimento dell'obbligo di dichiarazione;

assicurare, in materia di prevenzione e contrasto degli abusi di mercato la piena applicazione degli obblighi di adeguata verifica, di registrazione e conservazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette nonché la trasmissione, anche in deroga al segreto bancario, delle informazioni necessarie all'identificazione dei beneficiari finali delle transazioni sui mercati finanziari, assicurando adeguata collaborazione tra la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e la Banca Centrale della Repubblica di San Marino;

assicurare la collaborazione tra l'Agenzia per l'Informazione Finanziaria (AIF) sammarinese e l'Unità di Informazione Finanziaria (UIF) italiana, in particolare attraverso lo scambio di informazioni, nel rispetto degli standard comunitari ed internazionali, secondo i quali lo scambio di informazioni non può essere condizionato da attività di assistenza giudiziaria o da rogatorie internazionali. Le modalità della collaborazione sono definite congiuntamente dalla AIF e la UIF, anche mediante accordi scritti di cooperazione;

assicurare, nell'attività di prevenzione e repressione dei reati finanziari, forme di collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi (per la Repubblica di San Marino: la Gendarmeria ed il Nucleo Interforze costituito per il contrasto al riciclaggio e al finanziamento al terrorismo di cui alla delibera del Congresso di Stato n. 17 in data 11 maggio 2009, per l'Italia: la Direzione Investigativa Antimafia, limitatamente alle sue competenze in materia di contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso, e la Guardia di Finanza) nelle attività investigative e di indagine, le cui modalità sono definite congiuntamente tra le Autorità competenti dei due Paesi, anche mediante la conclusione di accordi scritti di cooperazione.

Nei casi di collaborazione previsti dal presente Accordo, le competenti Autorità italiane e sammarinesi scambiano, su richiesta, informazioni sull'esistenza, la tipologia ed il numero di rapporti giuridici finanziari presso intermediari operanti in ciascun Paese, intestati ad un determinato individuo od ente, nel termine di dieci giorni lavorativi, escluso il giorno della richiesta.

Le competenti Autorità italiane garantiscono il rispetto di tale termine potendo anche avvalersi dell'anagrafe dei rapporti finanziari.

Le competenti Autorità sammarinesi garantiscono a loro volta il rispetto del termine anzidetto.

Per fornire ulteriori elementi informativi o approfondimenti necessari, le Autorità delle due Parti garantiscono il rispetto dei termini tra di loro concordati, anche mediante accordi scritti di cooperazione.

Le misure che le Parti possono adottare per favorire l'integrazione tra i rispettivi sistemi finanziari e semplificare l'adempimento di determinati obblighi si applicano a condizione che siano effettivamente attuate le forme di collaborazione previste dal presente Accordo. In caso di sospensione delle misure anzidette, le Parti faranno del loro meglio per regolare in via di amichevole composizione il ripristino di un'effettiva collaborazione, anche mediante la Commissione di cui all'articolo seguente.

Art. 4.

Le Parti concordano di costituire una Commissione Mista per la verifica della costante osservanza delle condizioni indicate nel presente Accordo e per la valutazione di eventuali aggiornamenti del medesimo. Alla Commissione partecipano le amministrazioni e le autorità di volta in volta interessate.

Art. 5.

Il presente Accordo sostituisce la Convenzione in materia di rapporti finanziari e valutari tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana del 2 maggio 1991 e l'atto aggiuntivo corredato da processo verbale firmato a Roma il 4 marzo 1994 che cesseranno di avere efficacia tra i due Paesi all'entrata in vigore del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie previste da ciascun ordinamento per l'entrata in vigore:

del presente Accordo;

della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, firmata a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo Protocollo di modifica che inserisce in tale Convenzione il nuovo articolo 26 formulato secondo il Modello di Convenzione OCSE 2005.

Esso avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna delle Parti in qualsiasi momento per via diplomatica e la denuncia avrà effetto trascorsi sei mesi dalla relativa notifica alla controparte.
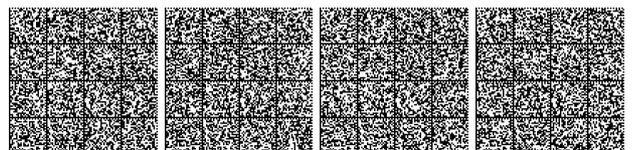
Fatto a San Marino, il 26 novembre 2009 in due originali, entrambi in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica di San Marino
L'Ambasciatore d'Italia a San Marino	Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1301):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (Bonino) in data 12 febbraio 2014.

Assegnato alla 3ª Commissione (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 28 febbraio 2014 con pareri delle Commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª Commissione, in sede referente, il 5 marzo 2014 e 1° aprile 2014.

Esaminato in Aula e approvato il 2 aprile 2014.

Camera dei deputati (atto n. 2278):

Assegnato alla III Commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 23 aprile 2014 con pareri delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 3, 11 giugno 2014 e il 23 luglio 2014.

Esaminato in Aula il 15 e 19 settembre 2014 e approvato il 23 settembre 2014.

14G00173

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 6 novembre 2014, alle ore 13, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte Costituzionale.

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Il Presidente della Camera dei deputati
LAURA BOLDRINI

14A08600

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2014.

Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente il «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali» ed, in particolare, gli articoli 107 e 108;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di Protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; ed, in particolare, l'art. 5, comma 2, che affida al Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con le regioni e gli enti locali, la predisposizione degli indirizzi operativi e dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 ottobre 2013, n. 119;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed, in particolare, l'art. 43;

Visto il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di Protezione civile», pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, concernente gli «Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 febbraio 2009, n. 36;

Visto il decreto del Direttore generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 28 ottobre 2013;

Tenuto conto che la presente direttiva si applica alle dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e che costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni e le province autonome intendessero adottare per le dighe di cui all'art. 89, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo n. 112/1998;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 15 maggio 2014;

EMANA

i seguenti indirizzi operativi inerenti l'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe.

1. *Finalità.*

La presente direttiva, emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, reca indirizzi operativi relativi all'attività di Protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti dighe aventi le caratteristiche definite dall'art. 1 del decreto-legge del 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584. Inoltre costituisce atto di indirizzo e coordinamento per i provvedimenti che le regioni intendessero adottare per le dighe non comprese tra quelle sopracitate.

Tenuto conto della revisione dei criteri di allerta ai sensi dell'art. 43, comma 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il presente atto intende:

stabilire le condizioni di attivazione delle fasi di allerta per le finalità di sicurezza degli sbarramenti e di gestione del rischio idraulico a valle;

definire le azioni conseguenti alla attivazione delle suddette fasi di allerta in caso di eventi e scenari, temuti o in atto, aventi rilievo per l'allertamento e l'attivazione del sistema di Protezione civile;

stabilire i legami funzionali e procedurali tra i vari soggetti coinvolti nella predisposizione, attivazione ed attuazione delle azioni atte a garantire la sicurezza degli sbarramenti ed il contrasto del rischio idraulico a valle;

individuare i soggetti istituzionalmente preposti alla predisposizione dei piani di emergenza per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Per le regioni a statuto speciale sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale (decreto del Presidente della

Repubblica del 31 agosto 1972, n. 670) e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto le province autonome provvedono ad adeguare la presente direttiva alle norme degli statuti di autonomia.

2. *Il Documento di Protezione civile.*

2.1. *Aspetti generali e procedurali.* — Il «Documento di Protezione civile» stabilisce per ciascuna diga, secondo i criteri di cui alla presente direttiva, le specifiche condizioni per l'attivazione del sistema di Protezione civile e le comunicazioni e le procedure tecnico-amministrative da attuare nel caso di eventi, temuti o in atto, coinvolgenti l'impianto di ritenuta o una sua parte e rilevanti ai fini della sicurezza della diga e dei territori di valle («rischio diga») e nel caso di attivazione degli scarichi della diga stessa con portate per l'alveo di valle che possono comportare fenomeni di onda di piena e rischio di esondazione («rischio idraulico a valle»).

Il Documento di Protezione civile, unitamente agli studi sulla propagazione delle piene artificiali per manovre volontarie degli organi di scarico e per ipotetico collasso dello sbarramento (art. 24, comma 6, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991), costituisce altresì il quadro di riferimento per la redazione del piano di emergenza di cui al successivo punto 4, relativo ai territori che possono essere interessati dagli effetti derivanti dalla presenza della diga.

Il Documento di Protezione civile contiene, di norma, le seguenti informazioni di sintesi, in accordo con quanto indicato nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione della diga:

a) localizzazione, tipologia costruttiva, caratteristiche dimensionali ed utilizzazione della diga;

b) superficie del bacino idrografico direttamente sotteso e allacciato;

c) quota massima di regolazione e di massimo invaso ed eventuale quota autorizzata se diversa da quella massima di regolazione;

d) eventuali limitazioni d'invaso per motivi di sicurezza. A tale riguardo, in sede di provvedimento di limitazione d'invaso, la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (di seguito DGDighe) o l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio (di seguito *UTD)* stabiliscono la quota autorizzata (quota limitata di regolazione) e, ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile e in funzione del prevedibile periodo di vigenza della limitazione, la «quota limitata raggiungibile in via straordinaria in caso di piena». Ai medesimi fini, analoga differenziazione è effettuata per i serbatoi in invaso sperimentale, stabilendosi per essi la quota autorizzata (quota sperimentale di regolazione) e la «quota sperimentale raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» (da definirsi tenuto anche conto della regolarità del comportamento dell'impianto nel corso degli invasi sperimentali). La «quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena» è altresì stabilita anche per i serbatoi fuori esercizio temporaneo o in costruzione;

e) volume di laminazione proprio del serbatoio, ossia quello compreso tra la quota massima di regolazione e la quota di massimo invaso (o la quota raggiungibile in via straordinaria in caso di piena per i serbatoi in esercizio sperimentale o limitato);

f) eventuali peculiarità costruttive o di esercizio aventi rilievo ai fini dell'applicazione del Documento di Protezione civile;

g) presenza di invasi artificiali a monte e a valle con indicazione dei rispettivi volumi di invaso e di laminazione (invasi che possono avere influenza o essere influenzati dall'invaso cui si riferisce il Documento di Protezione civile);

h) elenco delle regioni e delle province i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche;

i) elenco dei comuni i cui territori sono interessati dalle aree di allagamento conseguenti a manovre di apertura degli scarichi e ad ipotetico collasso dello sbarramento, come determinate in base agli studi effettuati ai sensi dell'art. 24, comma 6, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 secondo le raccomandazioni allegate alla circolare P.C.M. DSTN/2/22806/1995 o previgenti disposizioni tecniche; individuazione nell'ambito di tale elenco dei comuni che per posizione rispetto all'invaso e per le caratteristiche delle aree alluvionate necessitano di ricevere le comunicazioni di cui al punto 2.3.4;

j) denominazione degli uffici e delle autorità competenti per l'applicazione del Documento di Protezione civile e indicazione dei tempi e dei modi con cui il gestore informa i medesimi circa l'attivazione delle fasi di allerta e circa i rilasci dalla diga, i livelli d'invaso e le manovre degli scarichi, secondo quanto stabilito ai punti 2.3 e 2.5;

k) indicazione dei modi con cui il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica.

Ai fini dell'obiettivo di riduzione e gestione del rischio idraulico a valle della diga, il Documento di Protezione civile deve altresì contenere:

l) i riferimenti al piano di laminazione di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, ove previsto ed adottato, e/o ad altri provvedimenti disposti dall'autorità competente per la riduzione del rischio idraulico a valle (nel caso di piani di laminazione statici: quote di limitazione dell'invaso, relativo periodo di vigenza e volume di laminazione conferito al serbatoio; nel caso di piano di laminazione dinamico: sintetica descrizione della procedure stabilite);

m) le portate massime scaricabili dagli organi di scarico alla quota di massimo invaso e la portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica (di seguito denominata QAmax) di cui al punto *B)* della circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806;

n) i valori della/e portata/e di «attenzione scarico diga» Qmin e delle soglie incrementali ΔQ di cui al successivo punto 2.4;

o) in assenza di piano di laminazione o di altri provvedimenti adottati dalle autorità competenti, la prescrizione generale che le manovre degli organi di scarico siano svolte adottando ogni cautela al fine di determinare un incremento graduale delle portate scaricate, contenendone al massimo l'entità, che, a partire dalla fase di preallerta per «rischio diga» e in condizione di piena, non deve superare, nella fase crescente, quella della portata affluente al serbatoio; nella fase decrescente la portata scaricata non deve superare quella massima scaricata nella fase crescente. Per le paratoie ad apertura automatica, le cautele sulla gradualità di apertura devono essere garantite attraverso l'adozione di dispositivi e controlli idonei ad evitare aperture repentine con significative differenze tra incremento della portata in ingresso al serbatoio ed incremento della portata scaricata;

p) l'indicazione espressa di prevalenza, sulle prescrizioni generali di cui al punto precedente, delle disposizioni del piano di laminazione, ove adottato, o di differenti disposizioni emanate dalle autorità competenti; in particolare, in occasione di eventi di piena significativi, la Protezione civile regionale, ovvero l'Unità di comando e controllo di cui alla direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito «UCC») qualora istituita, sentito il gestore, può disporre manovre degli organi di scarico allo scopo di creare le condizioni per una migliore regolazione dei deflussi in relazione ad eventi alluvionali previsti o in atto. Delle predette disposizioni viene data comunicazione all'UTD, al prefetto, anche per le successive comunicazioni ai prefetti delle province a valle, nonché alle protezioni civili delle regioni a valle.

Ferme restando le disposizioni del foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione di cui all'art. 24, comma 3, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 85/1991 (di seguito «FCEM»), per ciascuna fase di allerta il Documento di Protezione civile stabilisce, altresì, gli obblighi particolari a carico del gestore e le comunicazioni e gli avvisi da diramare e/o ricevere. Il gestore deve garantire una organizzazione idonea ad assicurare, anche in caso di allertamento od emergenza il rispetto degli obblighi e l'espletamento dei compiti assegnati al gestore medesimo e all'ingegnere designato responsabile della sicurezza (art. 4, comma 7, decreto-legge n. 507/1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 584/94) dalle vigenti disposizioni di settore e dalla presente direttiva. A tal fine gli incarichi di ingegnere responsabile e del suo sostituto, ove attribuiti per più dighe a medesimi soggetti, devono risultare compatibili con l'espletamento dei compiti in materia di sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto, con la presenza presso ciascuna diga di uno dei due soggetti indicati, ove necessario in rapporto ai possibili scenari di evento e alle fasi di allerta.

Il Documento di Protezione civile è predisposto dall'UTD, con il concorso dell'autorità idraulica competente per l'alveo di valle, della Protezione civile regionale, nonché del gestore, ed è approvato dal prefetto competente per il territorio in cui ricade la diga.

Il prefetto notifica il Documento di Protezione civile approvato al gestore e ne trasmette copia all'UTD, all'autorità idraulica, alla Protezione civile regionale, al centro funzionale decentrato, alla provincia, al comune nel cui territorio è ubicata la diga ed a quelli dell'elenco di cui alla precedente lettera *i)* nel territorio di competenza, nonché al Dipartimento della protezione civile e al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile.

Per le dighe il cui alveo a valle, interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda nei territori di più province o regioni, il prefetto provvede alla notifica del Documento di Protezione civile ai prefetti delle altre province eventualmente interessate, per gli analoghi adempimenti nei confronti di province e comuni; la Protezione civile regionale competente per il territorio in cui ricade la diga provvederà alla suddetta notifica nei confronti delle altre protezioni civili regionali coinvolte.

Alle comunicazioni di cui alla presente direttiva nei confronti dell'UCC, qualora la stessa sia istituita, provvede la Protezione civile della regione nel cui territorio è ubicata la diga.

La regione provvede alla diramazione ai gestori degli avvisi di criticità, di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004, emanati dal centro funzionale di riferimento, secondo proprie procedure.

La DGDighe e gli UTD collaborano con i prefetti, con le protezioni civili regionali, con i centri funzionali decentrati, e con il Dipartimento della protezione civile, fornendo il supporto tecnico specialistico per ciascuna delle fasi di allerta, per i conseguenti interventi di Protezione civile e per gli atti di pianificazione, a salvaguardia delle popolazioni e dei territori interessati da eventi che coinvolgano grandi dighe.

Di seguito si definiscono le fasi di allerta per i due casi di «rischio diga» e «rischio idraulico a valle», fatta salva la possibilità di procedere ad ulteriori specificazioni delle fasi sulla base di:

piano di laminazione di cui alla direttiva 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, ove previsto e adottato per l'invaso;

specifiche procedure di allertamento per rischio idraulico adottate per il territorio a valle della diga;

testati modelli idrometeorologici del bacino;

misure ottenute con idonea strumentazione di monitoraggio e di modelli, assentiti dalla DGDighe, relativi al comportamento strutturale e geotecnico dello sbarramento, dei terreni o ammassi rocciosi di fondazione e delle sponde del serbatoio.

2.2. *Definizione delle fasi di allerta relative alla sicurezza delle dighe («rischio diga»).* — Per ciascun impianto di ritenuta, le condizioni per l'attivazione, da parte del gestore, delle fasi di allerta sono differenziate in relazione agli eventi temuti ed allo stato della diga (in esercizio normale, limitato o sperimentale, fuori esercizio, in costruzione).

In particolare, ai fini della gestione in termini di procedure di Protezione civile di eventi di rilievo per la sicurezza dello sbarramento e dell'invaso (c.d. «rischio diga»), sono definite fasi di «Preallerta», «Vigilanza rinforzata», «Pericolo» e «Collasso».
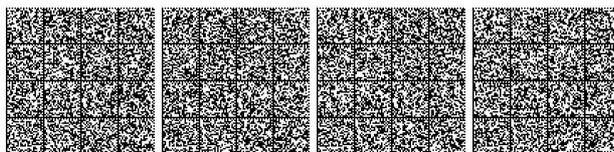
2.2.1. *Preallerta.* — A partire da condizioni di vigilanza ordinaria, a seguito di emanazione di avviso di criticità da parte del centro funzionale decentrato o comunque in tutti i casi che il gestore, sulla base di proprie valutazioni, riterrà significativi per caratteristiche del bacino idrografico e per stato dell'invaso, si verifica una fase di «preallerta», nei seguenti casi:

I. per i serbatoi in esercizio normale, quando l'invaso superi la quota massima di regolazione o, nei casi in cui la quota di massimo invaso coincida o sia di poco superiore alla quota massima di regolazione, quando, per il mantenimento della predetta quota massima di regolazione, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

II. per i serbatoi in esercizio limitato o sperimentale, quando l'invaso superi la quota autorizzata o comunque quando, per evitare o contenere il superamento della quota autorizzata, si renda necessaria l'apertura volontaria od automatica degli scarichi presidiati da paratoie;

III. per i serbatoi in costruzione (con sbarramento già realizzato o in corso di realizzazione e configurazione delle opere tali da comportare la formazione di invaso ovvero in presenza di avandiga) e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per motivi di sicurezza), quando sia raggiunta una prefissata soglia di preallerta in termini di livello di invaso o di portata in deflusso dalle opere di deviazione provvisoria o dagli scarichi.

Il Documento di Protezione civile può stabilire, per particolari tipologie di sbarramenti, una soglia di portata al sotto della quale non si attiva la fase di preallerta.

Il gestore attiva, altresì, una fase di preallerta in caso di sisma che, per magnitudo e distanza epicentrale (fonte dati: Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia) comporti la necessità di effettuazione degli specifici controlli secondo la procedura stabilita dai FFCEM o, in via generale, dalla DGDighe.

2.2.2. *Vigilanza rinforzata.* — Il gestore attiva la fase di «vigilanza rinforzata» nei seguenti casi:

quando osservazioni a vista o strumentali sull'impianto di ritenuta facciano presumere o rilevino l'insorgere di anomali comportamenti dello sbarramento (ivi compresa la fondazione) o delle opere complementari e accessorie o delle sponde del serbatoio o di significativi malfunzionamenti degli organi di scarico;

in caso di sisma, allorché i controlli attivati in fase di preallerta evidenzino gli anomali comportamenti di cui al punto precedente ovvero danni c.d. «lievi o riparabili» che non comportino pericolo di rilascio incontrollato di acqua ovvero di compromissione delle funzioni di tenuta idraulica o di regolazione o della stabilità delle opere o delle sponde;

per ragioni previste nel piano dell'organizzazione della difesa militare o su disposizione del prefetto per esigenze di ordine pubblico o di difesa civile;

al fine di non superare le condizioni massime di carico assunte in progetto per l'esercizio delle opere di ritenuta, in occasioni di apporti idrici che facciano temere o presumere:

I. nei serbatoi in esercizio normale, il superamento della quota di massimo invaso, quale indicata nel FCEM;

II. nei serbatoi in invaso limitato o sperimentale, il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

III. per i serbatoi in costruzione e per i serbatoi fuori esercizio temporaneo (per i quali ricorrano le condizioni indicate per la fase di preallerta), il superamento della quota massima raggiungibile in via straordinaria in caso di piena;

in caso di accadimento di altri eventi, anche di origine antropica, aventi co;seguenze, anche potenziali, sulla sicurezza della diga.

Al fine di definire con criteri di maggiore oggettività l'attivazione della fase di vigilanza rinforzata in rapporto allo scenario temuto, il Documento di Protezione civile può individuare nel superamento di un prefissato valore di livello di invaso e/o della portata complessivamente scaricata e derivata la soglia di attivazione dei casi I, II e III. In linea generale e per i serbatoi in esercizio normale, detto valore di soglia può essere assunto coincidente con lo scarico di una portata complessiva pari a 2/3 di quella di massima piena indicata nel FCEM o, in alternativa, con il raggiungimento di un'altezza idrica sulla soglia libera a quota più elevata dello scarico di superficie pari a 2/3 dell'altezza di progetto in condizioni di massimo invaso.

2.2.3. *Pericolo.* — Il gestore attiva la fase di «pericolo» nei seguenti casi:

quando il livello d'acqua nel serbatoio superi le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2 («Vigilanza rinforzata»), punti I, II, III;

in caso di filtrazioni, spostamenti, lesioni o movimenti franosi o di ogni altra manifestazione interessante lo sbarramento (ivi comprese le fondazioni), gli organi di scarico od altre parti dell'impianto di ritenuta, che facciano temere o presumere la compromissione della tenuta idraulica o della stabilità delle opere stesse, o comunque la compromissione delle funzioni di regolazione dei livelli di invaso;

quando i controlli attivati nelle fasi precedenti, anche a seguito di sisma, evidenzino danni c.d. «severi o non riparabili» che, pur allo stato senza rilascio incontrollato di acqua, facciano temere, anche a causa della loro eventuale progressione, la compromissione delle funzioni di cui al punto precedente;

in caso di movimenti franosi interessanti le sponde dell'invaso, ivi compresi i versanti sovrastanti, che possano preludere a formazioni di onde con repentini innalzamenti del livello d'invaso.

2.2.4. *Collasso.* — Il gestore dichiara la fase di «collasso» al manifestarsi di fenomeni di collasso o comunque alla comparsa di danni all'impianto di ritenuta o di fenomeni franosi che determinino il rilascio incontrollato di acqua o che inducano ragionevolmente ad ipotizzare l'accadimento di un evento catastrofico, con rischio di perdite di vite umane o di ingenti danni.

La fase di collasso può essere dichiarata anche per fenomeni che riguardano specifiche opere costituenti l'impianto di ritenuta, ricorrendo i presupposti sopra indicati; in questo caso il gestore ne dà specificazione nella comunicazione di attivazione.

2.3. *Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di allerta per «rischio diga».* — L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.2 è annotata sul registro della diga di cui al FCEM e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

2.3.1. *Preallerta.* — Nella fase di preallerta conseguente ad afflussi idrici al serbatoio, il gestore provvede ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica in atto.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi a gestire le eventuali successive fasi di allerta e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi che si rendesse necessaria e la portata che si prevede di scaricare.

Il Documento di Protezione civile può stabilire una soglia di portata scaricata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Nella fase di preallerta conseguente a sisma, il gestore avvia con immediatezza i controlli secondo la procedura stabilita dal FCEM, o disposta in via generale dalla DG-Dighe, e ne comunica gli esiti alla DGDighe/UTD sulla base delle valutazioni tecniche dell'ingegnere responsabile. In ogni caso l'ingegnere responsabile, nelle more della conclusione della procedura citata, comunica con immediatezza alla DGDighe/UTD l'assenza di anomalie o di danni immediatamente rilevabili o, se del caso, attiva le fasi successive. La DGDighe/UTD danno comunicazione degli esiti dei controlli al Dipartimento della protezione civile, alla Protezione civile regionale e alla prefettura-UTG.

2.3.2. *Vigilanza rinforzata.* — Al verificarsi della fase di vigilanza rinforzata, il gestore avvisa tempestivamente dell'attivazione della fase la DGDighe/UTD, il prefetto (che ove necessario allerta il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, nonché l'autorità idraulica, comunicando il livello d'invaso attuale, la natura dei fenomeni in atto e la loro prevedibile evoluzione.

Nel caso di attivazione della fase di vigilanza rinforzata per sisma, il gestore estende la comunicazione di cui sopra al Dipartimento della protezione civile, informando sull'entità dei danni o dei comportamenti anomali, sulla natura dei fenomeni e sui provvedimenti assunti.

Da questo momento, il gestore ha l'obbligo di:

garantire il coordinamento delle operazioni e l'intervento dell'ingegnere responsabile della sicurezza, presente presso la diga ove necessario o comunque nei casi previsti dal Documento di Protezione civile;

assicurare la sorveglianza delle opere con presenza continua e permanente in loco di personale tecnico qualificato;

in caso di evento di piena aprire gli scarichi quando necessario per non superare le quote indicate al precedente paragrafo 2.2.2, punti I, II, III;

attuare gli altri provvedimenti necessari per controllare e contenere gli effetti dei fenomeni in atto;

tenere informate le amministrazioni destinatarie della comunicazione di attivazione della fase sull'evolversi della situazione, comunicando il livello d'invaso attuale, le manovre sugli organi di scarico già effettuate e/o previste, l'andamento temporale delle portate scaricate dall'inizio della fase e, ove possibile, la massima portata che si prevede di dover scaricare;

comunicare il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alle condizioni di vigilanza ordinaria o di preallerta.

La Protezione civile regionale garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare, secondo le proprie procedure, gli enti locali del territorio regionale interessati dall'evento, ai fini dell'eventuale attivazione dei relativi piani di emergenza.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso sin da questa fase, le azioni di coordinamento e informative, rispettivamente, con le prefetture-UTG e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni, previste dal successivo punto 2.3.3.

Il gestore comunica il rientro della suddetta fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza ordinaria.

2.3.3. *Pericolo.* — Al verificarsi della fase di pericolo, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alla fase di vigilanza rinforzata, avvisa dell'attivazione della fase e mantiene costantemente informati la DGdighe/UTD, il prefetto (che ove necessario attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco), la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica ed il Dipartimento della protezione civile circa l'evolversi della situazione e delle relative possibili conseguenze, e mette in atto tutti i provvedimenti necessari per contenere gli effetti dei fenomeni in corso; ha altresì l'obbligo di garantire l'intervento presso la diga dell'ingegnere responsabile della sicurezza.

La Protezione civile regionale allerta, secondo le proprie procedure, i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 e gli enti locali del territorio regionale, interessati dall'evento ai fini dell'attivazione dei relativi piani di emergenza, e garantisce il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena».

Il prefetto, sentito l'UTD e d'intesa con la Protezione civile regionale, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4 e informa, ove necessario, i prefetti competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Per le dighe il cui alveo a valle, significativamente interessato dagli scenari di cui al Documento di Protezione civile, si estenda ai territori di più regioni, la Protezione civile regionale informa le protezioni civili delle regioni interessate a valle.

Il gestore comunica il rientro della suddetta fase che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata, con il ritorno alla vigilanza rinforzata o direttamente alle condizioni di vigilanza ordinaria. Al termine dell'evento il gestore è tenuto a presentare all'UTD ed alla Protezione civile regionale una relazione a firma dell'ingegnere responsabile su quanto manifestatosi e sui provvedimenti adottati.

2.3.4. *Collasso diga.* — Al verificarsi della fase di collasso, il gestore, fermi restando gli obblighi di cui alle precedenti fasi, provvede immediatamente ad informare il prefetto (che attiva il Comando provinciale dei Vigili del fuoco e le Forze di polizia), la Protezione civile regionale, la DGDighe/UTD, i sindaci dei comuni individuati tra quelli presenti nell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile ai fini dell'applicazione della presente fase, il Dipartimento della Protezione civile, nonché i prefetti competenti per i territori di valle ove interessati dai fenomeni.

Il prefetto della provincia in cui è ubicata la diga assume, coordinandosi con il Presidente della regione, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, ai sensi dell'art. 14, della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, e in raccordo con la provincia, attua le procedure previste per questa fase dal piano di emergenza di cui al successivo punto 4, in coordinamento con la Protezione civile regionale, con i prefetti delle province di valle eventualmente interessate dall'evento e con il Dipartimento della protezione civile.

Restano ferme le attribuzioni di legge in caso di eventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

La Protezione civile regionale fornisce continui aggiornamenti alle protezioni civili delle altre regioni a valle della diga, che provvedono a dare immediata informazione ai prefetti e agli enti locali dei territori interessati, per l'attivazione delle misure previste dai relativi piani d'emergenza.

2.4. *Definizione della fase di allerta relativa al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe («rischio idraulico a valle»).* — Ferme restando le cautele, le prescrizioni e le disposizioni di cui al punto 2.1, lettere *n)* e *o)*, in generale, per ogni manovra degli organi di scarico che comporti fuoriuscite d'acqua di entità tale da far temere situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, il gestore deve darne comunicazione, con adeguato preavviso, alle amministrazioni destinatarie delle comunicazioni di cui al punto 2.5.

Ai fini della gestione degli scarichi dalla diga in termini di procedure di Protezione civile o servizio di piena (c.d. «rischio idraulico a valle»), sono definite una fase di preallerta e una fase di allerta, che comportano, per quanto applicabili, le stesse procedure previste rispettivamente per la fase di preallerta e per la fase di vigilanza rinforzata di cui a punti 2.3.1 e 2.3.2, come integrate al punto 2.5, finalizzate, in questo caso, al monitoraggio delle portate e della propagazione dell'onda di piena nel corso d'acqua a valle dell'invaso e, se del caso, all'attivazione dei piani di emergenza.

In caso di adozione del piano di laminazione ai sensi della Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni la definizione delle fasi di allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe è stabilita nel piano di laminazione stesso, che integra il Documento di Protezione civile.

In assenza di piano di laminazione, l'autorità idraulica competente per il territorio di valle, con il supporto del centro funzionale decentrato, in coerenza con gli atti di pianificazione di bacino per rischio idraulico, convalida il valore, determinato dal gestore, della portata massima transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica - QAmax e definisce un valore di portata Qmin quale «soglia di attenzione scarico diga», tenuto conto della QAmax e delle criticità dell'alveo di valle. Tale portata Qmin costituisce indicatore dell'approssimarsi o manifestarsi di prefigurati scenari d'evento (quali ad esempio esondazioni localizzate per situazioni particolari, lavori idraulici, presenza di restringimenti, attraversamenti, opere idrauliche, ecc.) ed è determinato in base alle situazioni che potrebbero insistere sull'asta idraulica a valle della diga in corso di piena, tenendo conto dell'apporto, in termini di portata, generabile dal bacino imbrifero a valle della diga. In maniera analoga sono definite le soglie incrementali ΔQ al raggiungimento delle quali il gestore è tenuto ad ulteriori comunicazioni, secondo quanto stabilito nel paragrafo successivo.

In funzione del bacino idrografico e sulla base delle caratteristiche della diga e dell'invaso, possono essere definiti più valori della soglia di attenzione della portata che corrispondono ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta.

Il gestore riceve, secondo le procedure di allerta regionali, gli avvisi di criticità idrogeologica e idraulica, secondo quanto indicato al punto 2.1, lettera *j)*. In caso di evento di piena, previsto o in atto, il gestore provvede comunque ad informarsi tempestivamente, presso la Protezione civile regionale sull'evolversi della situazione idrometeorologica.

In tali condizioni di piena, prevista o in atto, il gestore attiva una fase di «preallerta per rischio idraulico» in previsione o comunque all'inizio delle operazioni di scarico, se effettuate tramite apertura di paratoie a comando volontario o automatico, indipendentemente dal valore della portata.

Il gestore attiva la fase di «allerta per rischio idraulico» quando le portate complessivamente scaricate dalla diga, inclusi gli scarichi a soglia libera e le portate turbinate (se rilevanti per entità e luogo di restituzione), superano il valore Qmin.

2.5. *Azioni conseguenti all'attivazione delle fasi di preallerta e allerta relative al rischio idraulico per i territori a valle delle dighe.* — L'attivazione delle fasi di cui al precedente punto 2.4 è annotata sul registro della diga e comporta, da parte del gestore della diga, le comunicazioni e le azioni di seguito indicate in linea generale.

Al verificarsi della fase di preallerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa tempestivamente la Protezione civile regionale, l'autorità idraulica e l'UTD dell'attivazione della fase e fornisce informazioni in merito al livello di invaso attuale, l'ora presumibile dell'apertura degli scarichi e la portata che si prevede di scaricare o scaricata.
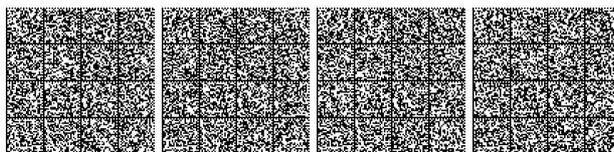
Il Documento di Protezione civile può stabilire una soglia minima di portata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo della comunicazione di cui sopra.

Qualora, sulla base delle informazioni acquisite o ricevute, si preveda la prosecuzione o l'intensificazione dell'evento, il gestore si predispone, in termini organizzativi, a gestire le eventuali successive fasi di allerta per «rischio idraulico a valle» e/o per «rischio diga» e comunica alla Protezione civile regionale, all'autorità idraulica ed all'UTD competenti per il territorio in cui ricade la diga l'andamento dei livelli di invaso, delle portate scaricate e l'ora presumibile del raggiungimento della portata Qmin.

Al verificarsi della fase di allerta per rischio idraulico a valle, il gestore avvisa dell'attivazione della fase l'autorità idraulica competente per l'alveo a valle, la Protezione civile regionale, il prefetto, nonché l'UTD, comunicando il superamento del valore Qmin e, successivamente, l'eventuale raggiungimento delle soglie incrementali ΔQ unitamente alle informazioni previste per la fase precedente. In tale fase il gestore è tenuto ad osservare, per quanto applicabili, gli obblighi previsti per la fase di vigilanza rinforzata per «rischio diga».

In caso di definizione di più valori soglia, corrispondenti ad azioni diverse nell'ambito della stessa fase di allerta, il Documento di Protezione civile specifica le ulteriori comunicazioni eventualmente necessarie.

Le amministrazioni destinatarie delle comunicazioni valutano le informazioni fornite dal gestore nell'ambito delle proprie procedure.

La Protezione civile regionale, secondo le proprie procedure, garantisce l'informazione e il coordinamento delle amministrazioni competenti per il «servizio di piena» e provvede ad allertare le province ed i comuni dell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 interessati dall'evento nel territorio regionale ai fini dell'eventuale attivazione dei piani di emergenza provinciali e comunali. Il prefetto vigilerà, se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa.

Il prefetto e la Protezione civile regionale attuano, se del caso, le azioni di coordinamento con i prefetti e le regioni competenti per i territori di valle potenzialmente interessati dai fenomeni.

Nel caso in cui la situazione evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2 o comunque in caso di contemporaneità tra le fasi per «rischio idraulico valle» e quelle per «rischio diga», si applicano le procedure previste per quest'ultimo caso, integrate secondo il presente punto.

Nel caso in cui la situazione non evolva verso condizioni di cui al paragrafo 2.2, il gestore comunica il rientro della fase, che avviene al cessare delle condizioni che l'hanno determinata.

In assenza di evento di piena, previsto o in atto, secondo quanto previsto dai FCEM e dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri n. DSTN/2/22806 del 13 dicembre 1995 (lettera *B)*, ultimo comma), il gestore è tenuto a non superare, nel corso delle manovre degli organi di scarico connesse all'ordinario esercizio, la massima portata transitabile in alveo a valle dello sbarramento contenuta nella fascia di pertinenza idraulica QAmax.

Ai fini delle comunicazioni si applicano le procedure di cui ai punti precedenti; il Documento di Protezione civile stabilisce una soglia minima di portata al di sotto della quale non è previsto l'obbligo di comunicazione.

L'effettuazione di prove di scarico e deflusso dalle dighe, anche ricadenti in territorio transfrontaliero, necessarie per motivi di pubblico interesse (ad es.: per la verifica di tratti d'alveo critici a valle delle dighe stesse ovvero per la definizione di valori di soglia delle portate o per la taratura di modellistiche idrauliche o per prove di svaso od in generale ai fini pianificatori), è autorizzata dal prefetto competente per il territorio interessato idraulicamente dalla prova, previo parere vincolante della regione, per gli aspetti di Protezione civile e ambientali, dell'autorità idraulica e della DGDighe, che definiscono anche le misure di tutela necessarie.

Per le esercitazioni di Protezione civile comportanti rilasci dalle dighe resta fermo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento della protezione civile DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Restano altresì fermi:

le responsabilità del gestore in merito alla legittimità delle manovre degli scarichi;

l'applicazione del Progetto di gestione dell'invaso alle manovre degli organi di scarico profondi da esso disciplinate in base all'art. 114, del decreto legislativo n. 152/2006 e relativa regolamentazione attuativa; restano escluse dalla disciplina del progetto di gestione le manovre indicate all'art. 7 del decreto ministeriale Ambiente 30 giugno 2004;

gli obblighi per il gestore stabiliti dal FCEM riguardanti in particolare l'attivazione del dispositivo di segnalazione acustica e i cartelli monitori;

l'obbligo per il gestore di preavviso nei confronti dell'autorità idraulica circa l'effettuazione delle manovre di controllo previste dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1363/1959.

3. *Comunicazioni, rubrica telefonica, informatizzazione dati.*

Nel Documento di Protezione civile devono essere indicate le modalità di comunicazione nelle diverse fasi di allerta, con preferenza ove possibile, rispetto al mezzo fax, per i mezzi di comunicazione telematica, in funzione dei modelli organizzativi in allertamento o emergenza dei soggetti e delle amministrazioni coinvolti.

A tal fine, i soggetti e le amministrazioni di seguito indicati sono tenuti a conservare apposita rubrica contenente il nominativo, i numeri di telefono fisso e mobile/satellitare, i numeri di fax e gli indirizzi e-mail/PEC di tutti gli altri soggetti e amministrazioni dell'elenco, dei quali deve essere sempre garantita la reperibilità e la possibilità di attivazione per l'intera durata delle fasi di allerta:

gestore, ingegnere responsabile e suo sostituto;

prefetto;

Protezione civile regionale;

centro funzionale decentrato;

autorità idraulica competente/i per l'alveo di valle;
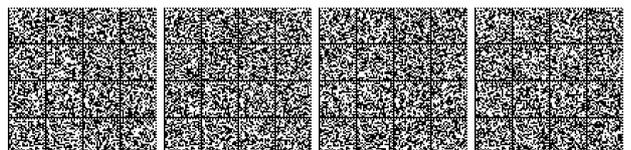
Ufficio tecnico per le dighe del M.I.T.;

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del M.I.T.;

Dipartimento della protezione civile (sala situazioni Italia e centro funzionale centrale);

sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 ai fini delle comunicazioni di cui al punto 2.3.4.

La prefettura-UTG e la Protezione civile regionale garantiscono le funzioni di raccordo, anche in termini di comunicazioni, con le province e con i sindaci dei comuni dell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 i cui territori sono interessati dagli scenari di rischio previsti dal Documento di Protezione civile anche ai fini dell'attivazione dei piani di emergenza nei casi da questi contemplati o comunque delle misure di salvaguardia della pubblica incolumità che si rendessero necessarie in conseguenza del sistema di allertamento previsto dalla presente direttiva. Resta fermo che all'allertamento degli enti locali provvede la Protezione civile regionale, ad eccezione del caso previsto al punto 2.3.4 «Collasso», per il quale immediata informativa ai sindaci dei comuni individuati nell'elenco di cui alla lettera *i)* del paragrafo 2.1 ed indicati nel Documento di Protezione civile è garantita anche direttamente dal gestore.

In caso di assetti particolari dei confini amministrativi a valle delle dighe, il Documento di Protezione civile specifica che alcuni degli allertamenti ordinariamente previsti «in serie», abbiano luogo in «parallelo» a carico del gestore (es. prefetture-UTG a valle in caso di alveo di valle delimitante il confine tra due province o in caso di confine provinciale poco a valle della diga).

Ciascun soggetto sopra elencato è tenuto a comunicare tempestivamente agli altri soggetti eventuali variazioni dei dati di reperibilità. A tal fine la DGDighe promuove la costituzione di una rubrica informatizzata, consultabile e aggiornabile dai soggetti interessati, in modalità telematica.

Per le comunicazioni riguardati più uffici destinatari appartenenti alla stessa Amministrazione (es.: Protezione civile regione e CFD; DGDighe e *UTD)*, è opportuno che il Documento di Protezione civile unifichi, per quanto possibile, il recapito riferimento.

Per una più rapida diffusione delle informazioni volte alla regolazione dei deflussi a valle delle dighe, i gestori devono adottare le misure necessarie affinché i dati idrologici-idraulici (dati di monitoraggio del livello di invaso e delle portate scaricate) siano resi disponibili in continuo e in tempo reale, a mezzo contatti telematici, alle protezioni civili regionali/CFD e alla DGDighe.

La DGDighe promuove, altresì, sulla base degli studi e dei dati informativi che i gestori sono tenuti a presentare in applicazione della circolare P.C.M. 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, l'aggiornamento ove necessario, la digitalizzazione, nonché la messa a disposizione anche telematica, alle amministrazioni deputate alla pianificazione ed alla gestione delle emergenze, delle aree soggette ad allagamento in caso di piene artificiali connesse a manovre degli organi di scarico ed in conseguenza di ipotetico collasso dello sbarramento.

4. *Pianificazione e gestione dell'emergenza.*

Per ciascuna diga avente le caratteristiche di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, la regione, in raccordo con le prefetture-UTG territorialmente interessate, predispone e approva un piano di emergenza su base regionale (PED), per contrastare le situazioni di pericolo connesse con la propagazione di un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento.

Nella predisposizione dei PED, collaborano con la regione e le prefetture-UTG, secondo il principio di adeguatezza e nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza della loro azione amministrativa i comuni di cui all'elenco della lettera *i)* del paragrafo 2.1 e le province.

Le prefetture-UTG, in particolare, concorrono a detta pianificazione per quanto concerne gli aspetti connessi con le attivazioni in emergenza delle strutture statali del territorio di competenza.

Nel caso l'onda di piena possa interessare i territori di altre regioni, è la regione sul cui territorio è ubicata la diga a fornire alle altre amministrazioni regionali interessate le informazioni necessarie alla predisposizione e approvazione dei PED nei territori di competenza.

Fatti salvi gli indirizzi regionali, eventualmente emanati ai sensi dell'art. 108, del decreto legislativo n. 112/1998, in materia di pianificazione d'emergenza degli enti locali, i PED devono considerare quanto previsto nei Documenti di Protezione civile di ciascuna diga e nei piani di laminazione, ove adottati, e devono riportare:

gli scenari riguardanti le aree potenzialmente interessate dall'onda di piena, originata sia da manovre degli organi di scarico sia dal collasso della diga;

le strategie operative per fronteggiare una situazione di emergenza, mediante l'allertamento, l'allarme, le misure di salvaguardia anche preventive, l'assistenza ed il soccorso della popolazione;

il modello di intervento, che definisce il sistema di coordinamento con l'individuazione dei soggetti interessati per il raggiungimento di tale obiettivo e l'organizzazione dei centri operativi; prevede altresì specifiche attivazioni organizzate in fasi operative connesse alle fasi di allerta — a loro volta correlate ai livelli di allertamento per rischio idraulico stabiliti dalle Direttive regionali — previste nei menzionati Documenti di Protezione civile.

I PED e le procedure di raccordo tra i differenti ambiti provinciali e regionali sono parte integrante delle pianificazioni provinciali e, ove predisposta, della pianificazione regionale di Protezione civile, di cui all'art. 1-*bis*, del decreto-legge n. 59/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100/2012.

I comuni, i cui territori possono essere interessati da un'onda di piena originata da manovre degli organi di scarico ovvero dall'ipotetico collasso dello sbarramento, prevedono nel proprio piano di emergenza comunale o intercomunale, ai sensi dell'art. 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e dell'art. 15 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, una sezione dedicata alle specifiche misure — organizzate per fasi di allertamento ed operative, congrue con quelle dei PED — di allertamento, diramazione dell'allarme, informazione, primo soccorso e assistenza alla popolazione esposta al pericolo derivante dalla propagazione della citata onda di

piena. Tale attività si svolge con il supporto della prefettura-UTG, della provincia e della regione, sulla base dello specifico PED e degli indirizzi regionali. Nelle more della definizione dei PED, i comuni elaborano detta sezione del piano di emergenza comunale o intercomunale. A tal fine gli enti competenti (regioni, province, prefetture-UTG, distretti idrografici ed uffici tecnici per le dighe) forniscono ai comuni tutte le informazioni utili relativamente ai dati sulla pericolosità e sul rischio per la definizione dello scenario di riferimento, anche in relazione ai vigenti Documenti di Protezione civile ed ai piani di laminazione, ove adottati. Particolare cura dovrà essere posta relativamente alla previsione di adeguate iniziative di informazione alla popolazione sul rischio e sulle norme di comportamento da seguire prima, durante e dopo l'evento.

Fatte salve le attribuzioni in termini di gestione dell'emergenza di cui all'art. 14, comma 2 e all'art. 15, comma 1 della legge n. 225/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, in caso di eventi che richiedano l'impiego di mezzi e risorse straordinarie ai sensi dell'art. 2, lettera *c)* della medesima legge n. 225/1992, e in particolare in caso di eventi emergenziali suscettibili di interessare il territorio di più regioni, il Dipartimento della Protezione civile e le regioni interessate attuano il modello organizzativo per l'intervento del livello nazionale a supporto e integrazione della risposta locale di Protezione civile, secondo quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008, inerente gli «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2009.

A tal fine, le regioni trasmettono al Dipartimento della protezione civile i PED predisposti per le dighe insistenti sul proprio territorio.

I piani di emergenza realizzati devono essere verificati tramite periodiche esercitazioni di Protezione civile, secondo quanto previsto dalla «circolare riguardante la programmazione e l'organizzazione delle attività addestrative di Protezione civile» prot. n. DPC/EME/0041948 del 28 maggio 2010.

Le disposizioni di cui al presente punto costituiscono altresì riferimento a carattere generale per i piani d'emergenza delle dighe di competenza regionale di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 112/1998.

5. *Disposizioni transitorie e finali.*

La presente direttiva, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sostituisce la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 19 marzo 1996, n. DSTN/2/7019, ed integra altresì le disposizioni di cui alla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806, e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.

Entro un anno dalla pubblicazione della presente direttiva, la Direzione generale per le dighe definisce, d'intesa con le regioni, il Dipartimento della protezione civile e il Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, un programma di aggiornamento, coordinato a livello regionale, dei documenti di Protezione civile già approvati, che devono essere modificati ed integrati secondo i criteri e le disposizioni ivi contenuti.

Fino alla modifica del Documento di Protezione civile, restano ferme:

le disposizioni contenute nei documenti protezione civile già approvati, ad eccezione dell'obbligo di estendere anche alla Protezione civile regionale le comunicazioni da essi disciplinate, che deve intendersi operante a partire dalla entrata in vigore della presente direttiva;

le procedure riguardanti le attività di contrasto del rischio idraulico per i territori a valle delle dighe già adottate dalle competenti autorità, le quali adeguano, se del caso, tali procedure ai presenti criteri.

Per le dighe ubicate in Stato estero confinante ed inducenti rischio idraulico per i territori italiani, la Protezione civile regionale competente per i territori di valle, in raccordo con la DGDighe, il prefetto o i prefetti competenti per i territori di valle e la delegazione italiana della Commissione binazionale eventualmente istituita in base a specifico accordo tra gli Stati, promuove la definizione e l'adozione, secondo gli ordinamenti applicabili, di documenti aventi contenuti ed obiettivi analoghi al Documento di Protezione civile. Per dette dighe devono essere definiti, per i territori italiani di valle, i piani di emergenza di cui al punto 4.

All'attuazione delle presente direttiva si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma, 8 luglio 2014

Il Presidente: RENZI

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg.ne – Prev. n. 2648

14A08499

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 settembre 2014.

Autorizzazione a bandire procedure di reclutamento in favore del comparto sicurezza - difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 1, commi 89, 90 e 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica, la perequazione tributaria e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010);

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e successive modificazioni ed integrazioni (legge di stabilità 2013);

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di competitività economica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;

Visto l'art. 66, comma 9-*bis*, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui per il triennio 2012-2014 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con le modalità di cui al comma 10 dello stesso art. 66, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e ad un numero di unità pari al 20% delle unità cessate dal servizio sempre nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del cento per cento a decorrere dall'anno 2016;

Visto l'art. 66, comma 10, del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il quale richiama, ai fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo;

Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013 n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90, concernente misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

Visto l'art. 3, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con esclusione dei Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto Scuola ai quali si applica la normativa di settore;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed in particolare il predetto art. 35, comma 4, secondo periodo, come modificato dall'art. 3, comma 10, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 il quale dispone che «le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici.»;

Visto l'art. 1, comma 89, della citata legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale prevede, al fine di incrementare l'efficienza nell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che i Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali, sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni, individuate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, procedono alla rimodulazione e alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni;

Visto l'art. 1, comma 90, della citata legge n. 228 del 2012 il quale prevede che le risorse disponibili individuate sulla base delle attività di cui al comma 89 sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, articolato in piani di gestione riferiti alle singole amministrazioni interessate, al fine di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato. Lo stesso comma prevede la possibilità per le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di procedere ad assunzioni di personale nel limite di un contingente complessivo corrispondente a una spesa annua lorda pari a 70 milioni di euro per l'anno 2013 e a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;
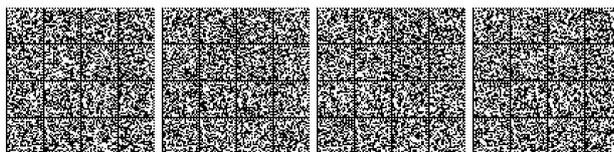
Visto l'art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012, il quale prevede che le predette assunzioni siano autorizzate, anche in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, percentuali che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e fino al 70 per cento per l'anno 2015, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni;

Vista la predetta legge n. 147 del 2013 e, in particolare l'art. 1, comma 464, il quale dispone che «Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno 2014, in deroga ai limiti di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'art. 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turnover complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento, ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unità per la Polizia di Stato, 1.000 unità per l'Arma dei carabinieri e 600 unità per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.»;

Vista la nota del 7 marzo 2014 prot. n. 333.A/9802.A."/1548-2014 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza con la quale tutte le amministrazioni interessate hanno raggiunto un'intesa su come suddividere il citato fondo, intesa di cui si tiene conto per la ripartizione del fondo riguardante le assunzioni autorizzate con il presente provvedimento, ai sensi dei citati art. 1, comma 91, della ripetuta legge n. 228 del 2012 e art. 1, comma 464, della richiamata legge n. 147 del 2013;

Viste le note con le quali ciascuna amministrazione chiede le relative assunzioni con specifica degli oneri da sostenere, dando analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno 2013 e delle risorse finanziarie che si rendono disponibili per le assunzioni relative all'anno 2014, asseverate dai relativi organi di controllo, nonché le proposte dei rispettivi Ministri con le quali è stata richiesta, altresì, l'autorizzazione all'utilizzo della quota del fondo stanziato, con specifica degli oneri da sostenere, per le assunzioni relative all'anno 2014, con indicazione della spesa prevista a regime;

Visto il decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12 ed in particolare l'art. 2, comma 5, in tema di utilizzo delle vacanze organiche del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato per le assunzioni di agenti, anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nonché la disciplina sul riassorbimento delle conseguenti posizioni di soprannumero;

Visto l'art. 8, commi 2 e 4, del predetto decreto-legge n. 101 del 2013;

Considerato che la ripartizione del fondo di cui all'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'onere delle assunzioni previste per l'anno 2014, l'onere della spesa a regime, nonché le unità di personale autorizzate, sono per ciascuna amministrazione coerenti con i limiti imposti dalla normativa ed in particolare con il vincolo secondo cui le assunzioni considerate possono, per l'anno 2014, incrementare il turnover complessivo fino al 55 per cento, tenuto conto delle cessazioni relative all'anno precedente;

Considerato che le compatibilità delle richieste pervenute sono state valutate con esito favorevole rispetto al predetto regime delle assunzioni, nonché rispetto alle dotazioni organiche vigenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 aprile 2014 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione On. le dott.ssa Maria Anna Madia;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché del Ministro responsabile dell'amministrazione che intende procedere alle assunzioni di cui al comma 90, della ripetuta legge n. 228 del 2012;

Decreta:

Art. 1.

*Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.*

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella A allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, sono autorizzate, a valere sulle risorse per le assunzioni relative all'anno 2014, ai sensi dell'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere a tempo indeterminato le unità di personale per ciascuna indicate e per un onere a regime corrispondente all'importo accanto specificato. Le stesse amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima ta-

bella. Per ciascuna amministrazione è, inoltre, indicato il limite massimo delle unità di personale e dell'ammontare delle risorse disponibili per le assunzioni relative all'anno 2014, nonché per ogni qualifica le procedure di reclutamento richieste dalle stesse, fermo restando il rispetto del vincolo previsto dall'art. 1, comma 464, della legge n. 147 del 2013.

2. Le predette Amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

3. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle disponibilità dei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Arma dei carabinieri), del Ministero della giustizia (Corpo di polizia penitenziaria) del Ministero dell'Interno (Polizia di stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Corpo forestale dello Stato) del Ministero dell'economia e delle finanze (Guardia di finanza).

Art. 2.

Autorizzazione ad assumere, ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. Le amministrazioni del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indicate nella Tabella B allegata, che è parte integrante del presente provvedimento, possono procedere per l'anno 2014, in deroga alle percentuali del turn-over di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, e ai sensi dell'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'assunzione di un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive n. 3.015 unità, corrispondente ad una spesa complessiva per l'anno 2014 pari ad € 16.394.429,57 e, a regime, pari ad € 122.308.912,78. Ciascuna delle amministrazioni, tenuto conto della ripartizione del fondo rappresentata, può procedere all'assunzione a tempo indeterminato, secondo quanto riportato nella citata Tabella B, nel limite:

delle unità di personale specificate;

dell'onere finanziario evidenziato per l'anno 2014 con conseguente decorrenza delle relative assunzioni in data non anteriore a quella indicata;

della spesa a regime corrispondente all'importo accanto indicato.

Le stesse amministrazioni sono, altresì, autorizzate ad avviare le procedure concorsuali secondo quanto specificato nella medesima tabella. All'onere derivante dalle assunzioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse previste dall'art. 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, iscritte nell'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Le predette amministrazioni sono tenute a trasmettere, entro e non oltre il 30 aprile 2015, per le necessarie verifiche, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per l'organizzazione, il reclutamento, le condizioni di lavoro ed il contenzioso nelle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il personale assunto e la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere. A completamento delle procedure di assunzione va altresì fornita da parte dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto.

Art. 3.

Rimodulazione

1. Le amministrazioni che intendano avviare assunzioni per unità di personale appartenenti a categorie e professionalità diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando i limiti previsti nelle tabelle allegate, nonché il vincolo previsto dall'art.1, comma 464, della legge n. 147 del 2013, possono avanzare richiesta di rimodulazione indirizzata sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, sia al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2014

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri Reg. ne - Prev. n. 2673

ALLEGATO

TABELLA A

BUDGET ASSUNZIONI ANNO 2014 - CESSAZIONI 2013
(art.66, comma 9-bis, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, e successive modificazioni e integrazioni)

Amministrazione	Dotazione organica	Presenti in servizio	Vacanze	Qualifiche	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime
Ministero della difesa Arma dei carabinieri	3969	3908	61	Allievi ufficiali del ruolo normale (196° Corso Accademia bando pubblicato in G.U. 4°S.S. n.3 del 10.01.14)	40	€ 49.038,04	€ 3.453,67	€ 52.491,71	€ 2.099.668,40
				Sottotenenti del ruolo speciale (55° corso applicativo da bandire)	3	€ 49.038,04	€ 3.453,67	€ 52.491,71	€ 157.475,13
	30176	28452	1724	Allievi Marescialli (4°corso triennale per marescialli 2014-2017 bando pubblicato in G.U. 4°S.S. n.5 del 17.01.14)	300	€ 44.522,57	€ 3.453,67	€ 47.976,24	€ 14.392.872,00
				Orchestrali bando pubblicato in G.U. 4°S.S. n.48 del 22.06.12	9	€ 49.283,33	€ 3.453,67	€ 52.737,00	€ 474.633,00
	83775	73407	10368	Allievi Carabinieri (132°corso allievi carabineri bandi pubblicati in G.U. 4° S.S. n.4 del 14.01.14 e G.U. 4° S.S. n.3 del 10.01.14)	217	€ 35.517,82	€ 3.453,67	€ 38.971,49	€ 8.456.813,33
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri					569				€ 25.581.461,86
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria	35548	34176	1372	Agenti (bando pubblicato in G.U. 4° S.S. n.94 del 29.11.13)	164	€ 35.475,79	€ 3.043,05	€ 38.518,84	€ 6.317.089,76
				Assistenti capo (riammissione in servizio)	20	€ 40.415,74	€ 3.043,05	€ 43.458,79	€ 869.175,80
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria					184				€ 7.186.265,56
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	3280	2385	895	Commissari (bando pubblicato in G.U. 4° serie concorsi del 25.03.2014)	80	€ 52.750,00	€ 12.760,00	€ 65.510,00	€ 5.240.800,00
	355	300	55	Medici (da bandire)	20	€ 52.750,00	€ 12.760,00	€ 65.510,00	€ 1.310.200,00
	445	342	103	Direttori Tecnici (da bandire)	46	€ 52.750,00	€ 12.760,00	€ 65.510,00	€ 3.013.460,00
	1437	464	973	Periti tecnici orchestrali (da bandire)	6	€ 45.790,00	€ 7.650,00	€ 53.440,00	€ 320.640,00
	79660	78344	1316	Allievi agenti - Fiamme oro (bando pubblicato in G.U.4° serie concorsi 28.02.2014)	48	€ 35.520,00	€ 6.650,00	€ 42.170,00	€ 2.024.160,00
				Ruoli dei Sovrintendenti Assistenti ed agenti (bando pubblicato in G.U. 4° serie concorsi del 14.03.2014)	43	€ 35.520,00	€ 6.650,00	€ 42.170,00	€ 1.813.310,00
				Ruoli dei Sovrintendenti Assistenti ed agenti - VFP4 (bando pubblicato in G.U. 4° serie concorsi 28.11.2008 n.93)	125	€ 35.520,00	€ 6.650,00	€ 42.170,00	€ 5.271.250,00
Ministero dell'Interno Polizia di Stato					368				€ 18.993.820,00
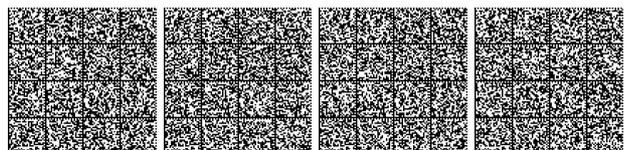
Amministrazione	Qualifiche	Unità da assumere	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri a regime
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato	Agenti (da bandire)	35	€ 39.328,56	€ 1.376.499,60
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato		35		€ 1.376.499,60
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	Allievi ufficiali del ruolo normale (bando pubblicato in G.U.4°S.S. 3.01.14 n.1)	53	€ 52.347,70	€ 2.774.428,10
	Allievi ufficiali del ruolo aereonavale (bando pubblicato in G.U. 17/01/2014 n.5)	7	€ 52.347,70	€ 366.433,90
	Allievi ufficiali del ruolo speciale (bando pubblicato in G.U. n .40 del 23.05.2014)	5	€ 52.347,70	€ 261.738,50
	ufficiali del ruolo TLA (per 8 unità concorso da bandire 1 unità assunzione su sentenza)	9	€ 54.450,42	€ 490.053,78
	Allievi marescialli (bando pubblicto in G.U.4°S.S. 18.02.2014 n.14)	238	€ 47.833,17	€ 11.384.294,46
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza		312		€ 15.276.948,74
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	Vigile del fuoco capo squadra e capo reparto (idonei 59 dalle graduatorie art.4-ter del D.L. 79/2012 con la medesima ripartiz.prevista dai commi 2 e 4 dell'art.8 del D.L. 101/2013, e 1 unità chiamata diretta ex art.132 comma 1, lett.b del d.lgs 217/2005)	60	€ 39.843,35	€ 2.390.601,00
	Vice ispettore antincendi (chiamata diretta art.132 d.lgs 217/2005)	2	€ 44.542,19	€ 89.084,38
	Vice collaboratore amministrativo contabile (chiamata diretta nominativa ai sensi dell'art.132, co1, lett.B del d.lgs n217/2005)	3	€ 38.683,18	€ 116.049,54
	Funzionario amministrativo contabile vice direttore (da assumere previa prova concorsuale,ma già autorizzato con DPCM 23/09/2013)	10	€ 43.193,89	€ 431.938,90
	Operatore (di cui 2 chiamata diretta e 10 liste collocamento)	12	€ 34.404,43	€ 412.853,16
	Funzionario tecnico informatico Direttore (esecuzione sentenza Consiglio di Stato)	1	€ 45.860,04	€ 45.860,04
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco		88		€ 3.486.387,02

TABELLA B

FONDO ASSUNZIONI ANNO 2014
(art.90 e 91 della legge 24 dicembre n. 228 del 2012)
(art.1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

Amministrazione	Ripartizione fondo previsto per il 2014 (51,500 milioni di euro)	Ripartizione fondo previsto per il 2015 (126 milioni di euro)	Qualifiche	Unità da assumere	Decorrenza assunzione	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri anno 2014	Oneri a regime 2015	Riserva per assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 464 della legge 147/2013
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri			Allievi Carabinieri (132° Corso Allievi Carabinieri- bandi pubblicati in G.U. 4°S.S. n.3 del 10.01.14 G.U. 4° S.S. n.4 del 14.01.14)	1000	01/09/2014	€ 38.971,49	€ 7.367.493,00	€ 38.971.490,00	
Ministero della Difesa Arma dei carabinieri	€ 16.485.055,00	€ 39.564.132,00		1000			€ 7.367.493,00	€ 38.971.490,00	1000
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria			Agenti (bando pubblicato in G.U.4°S.S. 29/11/2013 n.94)	322	01/09/2014	€ 38.518,84	€ 4.134.355,49	€ 12.403.066,48	
Ministero della giustizia Corpo di polizia penitenziaria	€ 6.241.680,00	€ 14.772.032,00		322			€ 4.134.455,49	€ 12.403.066,48	
Ministero dell'Interno Polizia di Stato			Ruoli dei sovr.ass.e agenti (bando pubblicato in G.U. 4° serie concorsi del 14.03.2014)	650	01/12/2014	€ 42.170,00	€ 755.625,00	€ 27.410.500,00	
			Ruoli dei sovr.ass.e agenti-VFP4 (bando pubblicato in G.U. 4°serie concorsi n.93 del 28/11/2008	282	01/10/2014	€ 42.170,00	€ 938.475,00	€ 11.891.940,00	
Ministero dell'Interno Polizia di Stato	€ 16.377.290,00	€ 39.305.496,00		932			€ 1.694.100,00	€ 39.302.440,00	1000

Amministrazione	Ripartizione fondo previsto per il 2014 (51,500 milioni di euro)	Ripartizione fondo previsto per il 2015 (126 milioni di euro)	Qualifiche	Unità da assumere	Decorrenza assunzione	Trattamento complessivo (onere individuale annuo)	Oneri anno 2014	Oneri a regime 2015	Riserva per assunzioni ai sensi dell'articolo 1, comma 464 della legge 147/2013
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato			agenti (da bandire)	62	15/12/2014 al 31/12/2014	€ 39.328,56	€ 47.165,26	€ 2.438.370,72	
Ministero delle politiche agricole Corpo forestale dello stato	€ 1.308.270,00	€ 3.139.848,00		62			€ 47.165,26	€ 2.438.370,72	
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza			Allievi ufficiali del ruolo normale (bando pubblicato in G.U.4°S.S. 3/01/14 n.1)	5	01/10/2014	€ 52.347,71	€ 15.567,17	€ 261.738,55	
			Allievi marescialli (bando pubblicato in G.U.4°S.S. 18/02/2014 n.14)	203	01/12/2014	€ 47.833,17	€ 202.841,20	€ 9.710.133,51	
			Allievi finanzieri (bando pubblicato in G.U. 4° S.S.10/04/2012 n.28 G.U.4° S.S.1°/07/14 n.51 D.P.R.18/12/2002 n.316)	337	01/10/2014	€ 38.830,26	€ 1.398.838,47	€ 13.085.797,62	
Ministero dell'economia e delle finanze Guardia di finanza	€ 9.547.705,00	€ 23.058.492,00		545			€ 1.617.246,84	€ 23.057.669,68	600
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco			Vigile del fuoco Capo squadra e Capo reparto (idonei procedura selettiva D.M. n.3747 del 27/08/2007 concorso graduatoria 14/07/2010)	154	01/10/2014	€ 39.843,35	€ 1.533.968,98	€ 6.135.875,90	
Ministero dell'interno Corpo nazionale dei vigili del fuoco	€ 1.540.000,00	€ 6.160.000,00		154			€ 1.533.968,98	€ 6.135.875,90	
	€ 51.500.000,00	€ 126.000.000,00		3015		TOTALE	€ 16.394.429,57	€ 122.308.912,78	

14A08486

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 ottobre 2014.

Accertamento dei quantitativi dei titoli emessi e dei titoli annullati a seguito dell'operazione di concambio del 16 ottobre 2014 dei relativi prezzi di emissione e di scambio e del capitale residuo circolante.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2013, n. 91997, contenente "Direttive per l'attuazione di operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398";

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2004 recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto titoli di Stato;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012 del direttore generale del Tesoro. con il quale il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro è delegato alla firma dei decreti ed atti relativi alle operazioni indicate nell'art. 3 del D.P.R. 398/2003;

Vista la nota n. 77801 del 14 ottobre 2014 del Dipartimento del tesoro direzione II con la quale si comunica alla Banca d'Italia e alla MTS S.p.A. che in data 16 ottobre 2014 sarà effettuata un'operazione di concambio di titoli di Stato ai sensi del citato decreto ministeriale 4 agosto 2003, n. 73150 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la nota n. 78953 del 16 ottobre 2014 con la quale si comunica alla Banca d'Italia che il 16 ottobre 2014 è stata effettuata la citata operazione di concambio con regolamento il 20 ottobre 2014 e se ne trasmettono i dati per gli adempimenti di competenza;

Visto in particolare l'art. 7 del predetto decreto 19 dicembre 2013, che dispone l'accertamento dell'esito delle operazioni di gestione del debito pubblico;

Decreta:

Art. 1.

A fronte dell'emissione di BTP 9,00% 1.11.1993/1.11.2023 cod IT0000366655 per l'importo nominale di euro 1.000.000.000,00 al prezzo medio ponderato di euro 154,702 sono stati riacquistati i seguenti titoli:

BTP 3,75% 01.08.2015 cod. IT0003844534 per nominali euro 702.031.000,00 al prezzo di euro 102,520;

CCTeu 15.12.2015 cod IT0004620305 per nominali euro 299.757.000,00 al prezzo di euro 100,600;

BTP 4,00% 01.02.2017 cod IT0004164775 per nominali euro 302.426.000,00 al prezzo di euro 107,380;

CCTeu 15.10.2017 cod IT0004652175 per nominali euro 199.808.000,00 al prezzo di euro 100,580.

Art. 2.

La consistenza dei citati prestiti, a seguito dell'operazione di concambio effettuata il 16 ottobre 2014 (regolamento 20 ottobre 2014), è la seguente:

titolo emesso	Importo nominale in circolazione
BTP 9,00% 01.11.1993/01.11.2023 (IT0000366655)	12.226.155.008,68
titoli riacquistati	
BTP 3,75% 01.02.2005/01.08.2015 (IT0003844534)	23.968.939.000,00
CCTeu 15.06.2010/15.12.2015 (IT0004620305)	15.017.503.000,00
BTP 4,00% 01.08.2006/01.02.2017 (IT0004164775)	24.898.375.000,00
CCTeu 15.10.2010/15.10.2017 (IT0004652175)	14.846.646.000,00

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2014

p. il direttore generale del Tesoro
CANNATA

14A08545
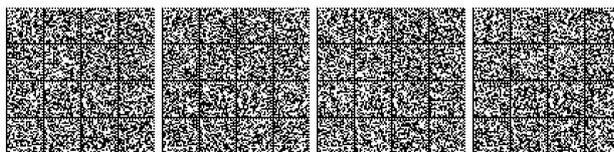
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 17 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, in Mazara del Vallo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 298 del 22 dicembre 2010 con il quale al laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale/Total acidity/Acidez total	OIV MA-AS313-01 R2009 p.to 5.2
Biossido di zolfo/Sulfur dioxide/Dióxido de azufre	OIV MA-AS323-04B R2009
Estratto secco totale/Total dry matter/Extracto seco total	OIV MA-AS2-03B R2012
Massa volumica e densità relativa a 20 °C/Density and specific Gravity at 20°C/Densidad y la densidad relativa a 20 ° C	OIV MA-AS2-01A R2012 p.to 6
Zuccheri/Sugar/Azúcares (0,5-170 g/l)	PO B001 Rev 9 2014
pH /pH/pH (2,9-10,0 unità pH)	OIV MA-AS313-15 R2011
Acidità fissa/Fixed acidity/Acidez fijo	OIV MA-AS313-03 R2009
Acidità volatile/Volatile acidity/Acidez volátil	OIV MA-AS313-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico/Alcoholic strenght/Grado alcohólico volumétrico	OIV MA-AS312-01A R2009 p.to 4C

14A08487

DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - ente di ricerca della Regione Siciliana - IRVO - sede di Palermo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 234 del 6 ottobre 2010 con il quale al laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana – IRVO, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Palermo, via Libertà n. 66, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente italiano di accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I + App. II Met. B
Saccarosio	OIV MA-AS311-03 R 2003
Tenore zuccherino	OIV MA-AS2-02 R 2012
Acidità fissa (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R 2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R 2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R 2009
Acido L-malico	OIV MA-AS313-11 R 2009
Acido citrico	OIV MA-AS313-09 R 2009
Acido lattico	OIV MA-AS313-07 R 2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R 2009
Acido tartarico	OIV MA-AS313-05B R 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R 2009
Alcol metilico	OIV MA-AS312-03A R 2009
Calcio	OIV MA-AS322-04 R 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-11 R 2006
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R 2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R 2009
Ferro	OIV MA-AS322-05A R 2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R 2009
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R 2009
Magnesio	OIV MA-AS322-07 R 2009
Potassio	OIV MA-AS322-02A R 2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 14/07/1986 S.O. allegato p.to 3
Sodio	OIV MA-AS322-03A R 2009
Solfati	OIV MA-AS321-05A R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4B+ OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4B

Zinco	OIV MA-AS322-08 R 2009
pH	OIV MA-AS313-15 R 2011
Diglucoside malvosidico	OIV MA-AS315-03 R 2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 Gazzetta Ufficiale n. 161 14/07/1986 S.O. allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R 2012 + OIV MA-AS311-02 R 2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R 2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 5

14A08385
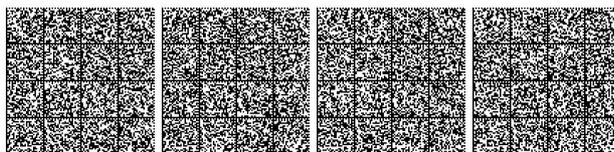
DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana - Istituto regionale del vino e dell'olio - Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO - Sede di Marsala, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 16 settembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 234 del 6 ottobre 2010 con il quale al laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), Via Trapani n. 133, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Marsala (TP), via Trapani n. 133, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Titolo alcolometrico Volumico	Reg. CE 2870/2000 allegato 1 App. I + App. II Met. B
Acidità fissa (da calcolo)	OIV MA-AS313-03 R 2009
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 R 2009
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 R 2009
Acido citrico	OIV MA-AS313-09 R 2009
Acido sorbico	OIV MA-AS313-14A R 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 R 2009
Alcol metilico	OIV MA-AS312-03A R 2009
Anidride solforosa	OIV MA-AS323-04B R 2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-AS2-11 R 2006
Ceneri	OIV MA-AS2-04 R 2009
Cloruri	OIV MA-AS321-02 R 2009
Glucosio e fruttosio	OIV MA-AS311-02 R 2009
Indice Folin -Ciocalteu	OIV MA-AS2-10 R 2009
Rame	OIV MA-AS322-06 R 2009
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 S.O. allegato p.to 3
Solfati	OIV MA-AS321-05A R 2009
Titolo alcolometrico Volumico Totale (da calcolo)	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4B+ OIV MA-AS311-02 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-AS312-01A R 2009 p.to 4B
pH	OIV MA-AS313-15 R 2011
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 S.O. allegato p.to 1
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-AS2-03B R 2012 + OIV MA-AS311-02 R 2009
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B R 2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A R 2012 p.to 5

14A08417

DECRETO 14 ottobre 2014.

Autorizzazione al laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana – IRVO - Sede di Ispica, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Vista la richiesta presentata in data 10 ottobre 2014 dal laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Ispica (RG), C.da Rio Favara, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 27 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO, ubicato in Ispica (RG), C.da Rio Favara, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è il dott. Giuseppe Russo.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Regione Siciliana – Istituto regionale del vino e dell'olio – Ente di Ricerca della Regione Siciliana - IRVO perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma/metodo
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R 2012
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R 2012 p.to 5
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R 2009
Acidità volatile (esclusa determinazione di acido sorbico e acido salicilico)	OIV-MA-AS313-02 R 2009
Anidride solforosa	OIV-MA-AS323-04B R 2009
Glucosio e fruttosio	OIV-MA-AS311-02 R 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R 2009 p.to 4B
pH	OIV-MA-AS313-15 R 2011

14A08418

DECRETO 14 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, in Pescara al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 25 novembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 298 del 22 dicembre 2010 con il quale al laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 23 luglio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa, ubicato in Pescara, via Marino da Caramanico n. 7, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Centro tecnico enologico fu Carmine di Vittorio Festa perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Litio	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met. XXX pag. 47
Titolo Alcolometrico	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met II pag 101
Umidità	D.M. 12/03/1986 S.O. GU N. 161 14/07/1986 met. I pag. 101
Acidità Fissa	OIV MA-F-AS313-03- R2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01- R2009 p.to 5.2
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02- R2009
Acido Sorbico	OIV MA-F-AS313-14A - R2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-F-AS2-05 - R2009
Anidride solforosa	OIV MA-F-AS323-04B - R2009
Caratteristiche cromatiche	OIV MA-F-AS2-07B - R2009
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04- R2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02- R2009 p.to 6
Rame	OIV MA-F-AS322-06 - R2009
Sodio	OIV MA-F-AS322-03A - R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01A- R2009 p.to 4.C
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	OIV MA-F-AS311-02-R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 14
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	OIV MA-F-AS312-01A R2009 p.to 4C + OIV MA-F-AS311-02-R2009 + Reg. CE 491/2009 allegato I p.to 15
Zuccheri Riduttori (Glucosio e Fruttosio)	OIV MA-F-AS 311-02- R2009
Estratto secco netto, Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV MA-F-AS2-03B- R2012 + OIV MA-F-AS311-02- R2009
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03B-R2012
Massa Volumica a 20°C - Densità relativa a 20°C	OIV MA-F-AS2-01A- R2012 p.to 6
Solfati	OIV MA-F-AS321-05A- R2009
pH (unità di pH 2,50-7,00)	OIV MA-F-AS313-15- R2011
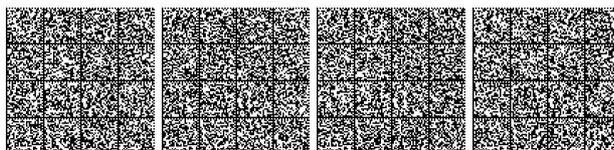
14A08419

DECRETO 17 ottobre 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio S.CHI.A. - Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, in Mazara del Vallo, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che i nomi figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritti nel registro di cui all'art. 11 del sopra citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visti i regolamenti (CE) con i quali, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti Organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto 7 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 304 del 30 dicembre 2010 con il quale al laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 16 ottobre 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 settembre 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo, ubicato in Mazara del Vallo (TP), Via Mons. Audino n. 4, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 17 ottobre 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio S.CHI.A. – Studio chimico associato dei D.ri C. Grippi e N. Russo perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 17 ottobre 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità/Acidity/ Acidez	Reg. CEE 2568/1991 allegato II + Reg. CE 702/2007

14A08488

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Data Entry - Società Cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione - Data Entry S.C.», in Alessandria e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158. recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 marzo 2014, e pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 16 aprile 2014, con la quale l'Unione italiana cooperative ha chiesto che la società «Data Entry - Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione - Data Entry S.C.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 14 novembre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed aì rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 29 aprile 2014 è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni è scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Data Entry - Società cooperativa validamente identificabile in sigla con la denominazione - Data Entry S.C.», con sede in Alessandria (codice fiscale 01509890065) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. rag. Roberto Murari, nato a Tortona (AL) il 12 ottobre 1969, ivi domiciliato in piazza E. Mietta, n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08412

DECRETO 8 settembre 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Delfi Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata in liquidazione», in Jesi e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 25 novembre 2013 pervenuta a questa Autorità di vigilanza in data 20 dicembre 2013, con la quale la Lega nazionale delle cooperative e mutue ha chiesto che la società «Delfi Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 3 ottobre 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 27 giugno 2014 é stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Delfi Società cooperativa sociale a responsabilità limitata in liquidazione», con sede in Jesi (AN) (codice fiscale 02468950429) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabrizio Fogante, nato a Jesi (Ancona) l'11 dicembre 1983, ivi domiciliato in via Ancona, n. 15/bis.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 settembre 2014

D'ordine del Ministro
Il capo di Gabinetto
COZZOLI

14A08413

DECRETO 2 ottobre 2014.

Scioglimento della «SRS Società Cooperativa», in Viterbo e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di revisione e successivo accertamento del 31 gennaio 2014 effettuato dal revisore incaricato dall'Unione europea delle cooperative e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90, effettuata in data 18 marzo 2014, prot. n. 44441, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "SRS Società Cooperativa", con sede in Viterbo, costituita in data 24 gennaio 2008, codice fiscale 01918480565, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, codice fiscale MNTRRT64H28F839M, con studio in Roma, Lungotevere Michelangelo n. 9.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08414

DECRETO 2 ottobre 2014.

Scioglimento della «Azzurra società cooperativa a r.l.», in Nettuno e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1, legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007, concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione del 20 novembre 2013 effettuato dal revisore incaricato dalla Confederazione cooperative italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito dei bilanci per più di due anni consecutivi;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8, legge 241/90, effettuata in data 26 marzo 2014, prot. n. 49443, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle difformità;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto il parere espresso dalla Commissione centrale per le cooperative in data 28 settembre 2011 in merito all'adozione dei provvedimenti di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per almeno due esercizi consecutivi;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c., con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Azzurra società cooperativa a r.l.», con sede in Nettuno (RM), costituita in data 28 ottobre 1977, codice fiscale 03501600583, è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, così come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dr. Andrea Dili, nato a Roma il 22 settembre 1971, codice fiscale DLINDR71P22H501S, con studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 14.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 2 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08415

DECRETO 15 ottobre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa Qualitas», in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2004 con il quale la società cooperativa «Qualitas società cooperativa a r.l.» con sede in Foggia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Domenico Caruso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore avv. Domenico Caruso, sollecitato con nota prot. n. 152196 del 3 settembre 2014 ad adempiere diligentemente ai compiti d'ufficio provvedendo, in particolare, a relazionare secondo il disposto di cui all'art. 205 l. fall., con nota prot. n. 152451 del 4 settembre 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Oreste Pettinicchio, nato a Torremaggiore (FG) il 20 dicembre 1976, C.F. PTTRST76T20L273Y, con studio in San Severo (FG), Via Zannotti n. 81, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Qualitas Società cooperativa a r.l.» con sede in Foggia, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 8 settembre 2004, in sostituzione dell'avv. Domenico Caruso.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08388

DECRETO 15 ottobre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa agricola Fossetta a r.l.», in Foggia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* c.c.;

Visto l'art. 1 legge n. 400/1975 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 37 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 8 settembre 2004 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa agricola Fossetta a r.l.» con sede in Foggia è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. e l'avv. Domenico Caruso ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato che il commissario liquidatore avv. Domenico Caruso, sollecitato con nota prot. n. 152211 del 3 settembre 2014 ad adempiere diligentemente ai compiti d'ufficio provvedendo, in particolare, a relazionare secondo il disposto di cui all'art. 205 l. fall., con nota prot. n. 152457 del 4 settembre 2014 ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Il dr. Oreste Pettinicchio, nato a Torremaggiore (FG) il 20 dicembre 1976, C.F. PTTRST76T20L273Y, con studio in San Severo (FG), Via Zannotti n. 81, è nominato commissario liquidatore della Società cooperativa «Società cooperativa agricola Fossetta a r.l.» con sede in Foggia, già sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* c.c. con precedente decreto ministeriale 8 settembre 2004, in sostituzione dell'avv. Domenico Caruso.

Art. 2.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08389

DECRETO 16 ottobre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Lac Beton», in Vasto.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Preso atto che la società cooperativa "Lac Beton" costituita in data 11 settembre 2007, c.f. n. 02216990693, con sede in Vasto (CH) si è sciolta e posta in liquidazione il 19 novembre 2012;

Visto il verbale di revisione del 29 novembre 2013, nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c. sulla base delle irregolarità meglio indicate nel predetto verbale;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese competente per territorio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90 effettuata in data 20 gennaio 2014, prot. n. 8324, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità contestate in sede di revisione e precisamente:

non sono stati approvati e depositati i bilanci a far data dall'esercizio 2011;

non risultano aggiornati i libri sociali e contabili;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Nicola Bomba, nato a Lanciano (CH) il 7 aprile 1958, c.f. BMBNCL58D07E435L, con studio in Lanciano (CH), Viale Marconi 7, è nominato liquidatore della suindicata Società cooperativa "Lac Beton", con sede in Vasto (CH) c.f. 02216990693, in sostituzione del sig. Costantino Paglione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08386

DECRETO 16 ottobre 2014.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zenith», in Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, "Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico";

Preso atto che la società cooperativa "Zenith" costituita in data 22 febbraio 2002, c.f. n. 01256870625, con sede in Roma (RM) si è sciolta e posta in liquidazione il 12 luglio 2012;

Visto il verbale di revisione del 5 dicembre 2013, nei confronti della citata cooperativa, che si conclude con la proposta da parte del revisore incaricato di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ai sensi dell'art. 2545-*octiesdecies* c.c. sulla base delle irregolarità meglio indicate nel predetto verbale;

Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso il Registro delle imprese competente per territorio;

Considerato che la cooperativa, a seguito della comunicazione ai sensi degli art. 7 e 8, legge 241/90, effettuata in data 20 gennaio 2014, prot. n. 8313, non ha prodotto alcuna documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione delle irregolarità contestate in sede di revisione e precisamente:

non sono stati approvati e depositati i bilanci a far data dall'esercizio 2011;

Dato atto che per le motivazioni di urgenza sopra esposte non si provvede alla preliminare acquisizione del parere della Commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 78/2007, peraltro a tutt'oggi non ricostituita né operativa;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies* c.c.;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Maria Maddalena Miuccio, nata a Santa Teresa di Riva (ME) l' 8 maggio 1952, c.f. MCCMMD52E48I311R, con studio in Montelibretti (RM), via Garibaldi 45, è nominata liquidatore della suindicata Società cooperativa "Zenith", con sede in Roma (RM) c.f. 01256870625, in sostituzione del sig. Antonio Porcaro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 16 ottobre 2014

Il direttore generale: MOLETI

14A08387

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 24 ottobre 2014.

Sostituzione del soggetto responsabile di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 154 del 26 febbraio 2014. Iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (Ordinanza n. 196).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione l'art. 5, commi 4-*ter* e 4-*quater* della medesima legge n. 225/1992;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013 recante: «Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conseguente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nella laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 154 del 26 febbraio 2014, con cui il Direttore della Direzione regionale progetto Venezia della regione Veneto, nominato soggetto responsabile con l'ordinanza n. n. 69 del 29 marzo 2013, è stato sostituito con il Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della regione Veneto;

Vista la nota del 22 settembre 2014 con cui il Capo del Dipartimento della protezione civile, posto che il soggetto responsabile di cui all'ordinanza n. 69/2014 risultava essere stato assegnato ad altro incarico ai sensi della delibera di giunta n. 1146 del 1° luglio 2014, ha chiesto di conoscere il nominativo del soggetto subentrante nelle iniziative finalizzate al superamento del contesto di criticità in questione;

Vista la nota del 17 ottobre 2014 del presidente della regione Veneto;

Ritenuto, quindi, necessario, apportare le conseguenti modifiche alla citata ordinanza n. 154/2014, al fine di assicurare il completamento, senza soluzione di continuità, degli interventi finalizzati al superamento del contesto di criticità in rassegna;

Tenuto conto, altresì, che la presente ordinanza non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, limitandosi a sostituire il soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della regione Veneto nelle attività già poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui all'ordinanza n. 154 del 26 febbraio 2014, per cui non ricorrono i presupposti per acquisire il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'art. 5, comma 2-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di consentire il completamento delle attività già programmate ai sensi dell' ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 69 del 29 marzo 2013, il Direttore dell'Area infrastrutture della regione

Veneto subentra al Direttore del Dipartimento coordinamento operativo recupero ambientale territoriale della medesima Regione, nominato con l'ordinanza n. 154 del 26 febbraio 2014.

2. Al Direttore dell'Area infrastrutture della regione Veneto viene intestata la contabilità speciale di cui alla sopra citata ordinanza n. 69/2013.

3. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e integrazioni.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

14A08498

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 1° agosto 2014.

Relazioni sul Sistema Monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e Codice unico di progetto (CUP) relative al primo e secondo semestre 2013. (Delibera n. 38/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP) e l'invio di un rapporto semestrale al Parlamento sull'evoluzione del sistema suddetto;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del suddetto monitoraggio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, sia dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che all'art. 176, comma 3, lettera *e)*, come integrato dall'art. 3, comma 1, lettera *I)* del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 113, demanda a questo Comitato di definire i contenuti degli accordi in materia di sicurezza, prevenzione e repressione della criminalità sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006);

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e visti in particolare:

l'art. 3, che prevede, al fine di prevenire infiltrazioni criminali, l'onere di tracciabilità dei flussi finanziari a carico degli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nonché a carico dei concessionari di finanziamenti pubblici anche europei, a qualsiasi titolo interessati a lavori, servizi e forniture pubbliche, tra l'altro disponendo che gli strumenti di pagamento debbano riportare il codice identificativo di gara (CIG), rilasciato da parte dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), e, ove obbligatorio ai sensi del menzionato art. 11 della legge n. 3/2003, il CUP;

l'art. 6, che sanziona, tra l'altro, la mancata apposizione del CUP sui suddetti strumenti di pagamento;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, che con riguardo alla realizzazione di opere pubbliche ha preordinato l'apposizione del CUP non solo ai fini dell'ottenimento dei relativi finanziamenti pubblici, ma anche del rilascio del CIG da parte dell'AVCP;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003 errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale si è definito e regolamentato il funzionamento del CUP, e visto, in particolare, il punto 1.1.7, che istituisce la Struttura di supporto CUP, che deve riferire, con periodicità semestrale, alla Segreteria di questo Comitato (oggi Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE) sulle attività svolte, formulando anche eventuali proposte di sviluppo e di aggiornamento del sistema MIP-CUP;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), con la quale è stato stabilito che il CUP debba essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei e informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 25 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), che al punto 6 dà incarico alla Struttura di supporto CUP di operare, tra l'altro, come «Unità centrale» preposta all'avviamento e alla gestione dello stesso sistema MIP e prevede la possibilità di attuare una fase sperimentale in accordo con altre Amministrazioni;

Vista la propria delibera 17 novembre 2006, n. 151 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14/2007), con la quale questo Comitato dà mandato alla propria Segreteria di attivare una fase di sperimentazione del MIP con riferimento al settore

dei lavori pubblici, basata sul collegamento tra il sistema CUP, il Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) e i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, tramite la stipula di specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con le altre Amministrazioni che gestiscono i suddetti sistemi;

Visti i protocolli d'intesa, sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - DIPE, ai sensi della delibera n. 151/2006, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni Basilicata, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, Lombardia, Molise, la Provincia di Milano, il Comune di Bologna, ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., pubblicati sul sito intemet dei sistema MIP-CUP;

Vista la propria delibera 26 giugno 2009, n. 34, che al punto 2.3 stabilisce che, per il proseguimento della sperimentazione e dello sviluppo del sistema MIP, il DIPE darà avvio alla progettazione dei settori incentivi, ricerca e formazione, anche con la stipula di specifici protocolli d'intesa con Amministrazioni ed Enti che seguono detti settori;

Visti i protocolli d'intesa sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio - DIPE, ai sensi detta delibera n. 34/2009, rispettivamente con il Ministero dello sviluppo economico, l'Università di Tor Vergata, il Consiglio Nazionale delle Ricerche e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia;

Viste le proprie deribere 27 marzo 2008, n. 50 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2008 S.O.), 18 dicembre 2008, n. 107 (*Gazzetta Ufficiale* n. 61/2009) e 13 maggio 2010, n. 4 (*Gazzetta Ufficiale* n. 216/2010 S.O.), con le quali questo Comitato ha dettato le modalità di attivazione di una sperimentazione del monitoraggio finanziario della filiera dei fornitori delle infrastrutture strategiche (monitoraggio grandi opere - *MGO)*, previsto dal citato art. 176, comma 3, lettera *e)* del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, individuando quale oggetto della sperimentazione una parte della tratta T5 della Metro C di Roma, realizzata dal Consorzio E.R.E.A. e la «Variante di Cannitello», entrambe opere inserite nel Programma delle infrastrutture strategiche approvato con delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443;

Visto il progetto C.A.P.A.C.I. («Creating Automated Procedures Against Criminal Infiltration in public contracts»), predisposto - con il supporto di FORMEZ - dal DIPE congiuntamente al Ministero dell'interno ed al Consorzio CBI - customer to business interaction (CBI) e ammesso a co-finanziamento da parte della Commissione europea nell'ambito dei progetti inerenti la sicurezza, che mette a punto e sviluppa quanto già realizzato nell'ambito della predetta sperimentazione MGO;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 45 (*Gazzetta Ufficiale* n. 234/2011 errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281/2011), con la quale questo Comitato, preso atto dei risultati ottenuti nell'ambito dello sviluppo del progetto C.A.P.A.C.I., ha disposto che la sperimentazione venga eventualmente estesa ad altro idoneo intervento;

Visto il protocollo firmato il 6 febbraio 2013 tra il DIPE, il Ministero dell'interno, il Gruppo di lavoro per la legalità e la sicurezza del progetto Pompei, la Soprintendenza archeologica di Napoli e Pompei e il Consorzio CBI dell'ABI, che inserisce il grande progetto Pompei nella sperimentazione di cui al precedente punto;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2013, n. 71 (*Gazzetta Ufficiale* n. 40/2014), con la quale - nell'approvare le relazioni sul Sistema MIP-CUP relative al primo e secondo semestre del 2012, comprensive del resoconto sulla sperimentazione e sull'evoluzione del progetto C.A.P.A.C.I. - viene disposto che il DIPE proceda, entro sei mesi dalla pubblicazione della delibera, all'istituzione di un tavolo di lavoro fra le Amministrazioni, sia centrali sia regionali, titolari di sistemi di monitoraggio, per la razionalizzazione del complesso di tali sistemi da perseguire con l'individuazione e la condivisione di criteri di impostazione e di funzionamento, con gli obiettivi della semplificazione amministrativa, del contenimento dei costi di progettazione e di gestione dei sistemi e della facilitazione nel confronto delle varie elaborazioni per ridurre le possibilità di errore;

Preso atto che:

1. per quanto concerne il sistema Monitoraggio investimenti pubblici:

le relazioni evidenziano, per i vari settori del MIP, la relativa fase di progettazione/ attuazione;

che in particolare, per il MIP lavori pubblici, nel corso del 2013 è definitivamente andata a regime la trasmissione dei dati con soluzioni informatiche avanzate di colloquio tra i sistemi ANAS S.p.A. e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed è proseguita la trasmissione dei dati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Consorzio Venezia Nuova) verso il DIPE;

per il MIP ricerca, è stato rinnovato il protocollo di cui sopra e si sono avviate le attività tecniche finalizzate alla trasmissione dei dati in cooperazione applicativa tra i sistemi DIPE - Università;

2. per quanto concerne il Codice unico di progetto:

la banca dati CUP a fine dicembre 2013 conteneva oltre 2.491.000 progetti d'investimento pubblico (rispetto ai 2.263.000 registrati in chiusura del primo semestre), dei quali è evidenziata la ripartizione per natura, settore e Regione;

gli enti accreditati, responsabili della realizzazione dei progetti e quindi della richiesta del CUP, prossimi a 23.470 a fine giugno 2013, hanno superato le 24.320 unità a fine anno;

le relazioni illustrano il contenuto anche informativo della banca dati CUP, presentando in particolare la situazione dei contributi a favore dei privati per gli inter-

venti post sisma del 2009 in Abruzzo, decisi dai Comuni interessati (circa 38.700 progetti, per un costo complessivo di 4,16 miliardi di euro, quasi completamente finanziato dal settore pubblico);
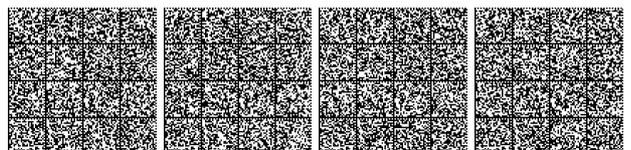
3. per quanto attiene il rapporto tra il sistema CUP e il Sistema informativo operazioni enti pubblici (SIOPE) della Ragioneria generale dello Stato:

dall'elaborazione dei dati ricevuti da SIOPE, risulta che la somma dei mandati informatici con campo CUP compilato ha sfiorato i 726.500 invii nel periodo dal 2008 a fine 2013;

nell'ultimo semestre, la percentuale di errore nel complesso dei record trasmessi si è confermata di poco superiore al 13 per cento;

4. per quanto concerne il sistema Monitoraggio grandi opere (MGO) e il progetto C.A.P.A.C.f.;

nelle relazioni viene dato conto dell'evoluzione, rispettivamente a fine giugno e a fine dicembre 2013, del progetto C.A.P.A.C.I., il cui obiettivo primario è il completamento del sistema MGO con la messa a punto di uno strumento per acquisire dati sistematici sui flussi finanziari delle imprese che costituiscono la filiera dei fornitori di un'opera strategica, allo scopo di popolare una banca dati atta a essere interrogata con sistemi di business intelligence al fine di cogliere e gestire informazioni di interesse e con la predisposizione di sistemi di warning automatici;

sono stati avviati contatti con gli Organi di polizia degli Stati membri dell'Unione europea attraverso incontri tenutisi a Roma e a L'Aia presso la sede di Europol e, stante l'interesse manifestato in queste sedi, sono stati effettuati incontri di presentazione in Svizzera, Spagna e Croazia;

il progetto in questione è stato citato «quale buona prassi» nella relazione sulla corruzione predisposta dalla Commissione Europea e presentata al Consiglio e al Parlamento Europeo il 3 febbraio del corrente anno. (Report from the Commission to the Council and the European Parliament EU anti-corruption report);

5. per quanto concerne l'attuazione della delibera n. 124/2012 con riferimento alla razionalizzazione dei sistemi di monitoraggio;

il DIPE, in ottemperanza della delibera CIPE n. 124/2014 e in continuità con le attività svolte nei periodi precedenti, ha provveduto a coordinare le attività del Tavolo di lavoro previsto dalla stessa delibera, coinvolgendo nuovi soggetti, a diverso titolo coinvolti in attività di monitoraggio degli investimenti pubblici;

le attività svolte in occasione delle riunioni del Tavolo hanno portato alla condivisione dei primi risultati per quanto riguarda il monitoraggio dei «lavori pubblici»;

sono stati individuati in particolare il CUP quale unità di rilevazione univoca e i dati di interesse comune ai principali sistemi di monitoraggio, ed è stato redatto il glossario dei dati comuni agli stessi sistemi;

Considerato che il sistema MIP-CUP, in conseguenza degli interventi normativi e regolatori sopra richiamati, assume una rilevanza crescente anche a fini antimafia;

Considerato che il rafforzamento delle procedure di monitoraggio costituisce un impegno strategicamente cruciale, soprattutto in un periodo in cui necessitano informazioni tempestive, attendibili e coerenti per la razionalizzazione e il contenimento della spesa pubblica;

Ritenuto necessario confermare la Struttura di supporto CUP, impiegata anche nella progettazione del sistema MIP, rafforzandola - come previsto dalle citate delibere numeri 25/2004, 86/2007, 20/2008, 34/2009, 54/2010, 45/2011, 124/2012 e 71/2013 - e dotandola, giusta quanto auspicato nelle relazioni in oggetto, di un'organizzazione più stabile in vista delle crescenti necessità delle banche dati CUP e del sistema MIP;

Ritenuto di fare proprie le relazioni semestrali sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2013, presentate dal DIPE a questo Comitato, e di trasmetterle al Parlamento, ai sensi dell'art. 1, comma 6, della citata legge n. 144/1999;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista fa nota n. 332, del 1° agosto 2014, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. Sono approvate le relazioni sul sistema MIP-CUP relative al primo e al secondo semestre 2013, comprensive del resoconto sullo sviluppo del progetto C.A.P.A.C.I., nell'ambito del sistema Monitoraggio finanziario Grandi Opere.

2. Le relazioni di cui al punto 1 sono trasmesse al Parlamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e sono pubblicate sui siti internet del CIPE e del sistema MIP-CUP.

Roma, 1° agosto 2014

Il Presidente: RENZI

Il Segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 2014
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 3112

14A08497

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Lansoprazolo Mylan Generics Italia».

Estratto determinazione V&A n. 2127/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura EU n. MT/H/0151/002/II/003

B.II.d.1.e Modifica dei limiti di specifica del prodotto finito, al di fuori dei limiti di specifica approvati

È autorizzata la seguente variazione: modifica del limite superiore della specifica durezza (resistenza alla rottura), al rilascio e alla fine del periodo di validità , come di seguito riportato:

da

Test a rilascio alla fine del periodo di validità/Limite: Durezza 2 kP - 8 kP (Resistenza alla rottura) (20 N - 80 N)

a

Test a rilascio alla fine del periodo di validità/Limite: Durezza 2 kP - 9 kP (Resistenza alla rottura) (20 N - 90 N)

relativamente al medicinale: LANSOPRAZOLO MYLAN GENERICS ITALIA, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Mylan S.P.A.

Smaltimento scorte

I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08302

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura nazionale, del medicinale per uso umano «Broncovaleas» con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 343/2014 del 14 ottobre 2014

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: BRONCOVALEAS

Confezioni:

022991 032 "2mg/5ml sciroppo" flacone da 120 ml

022991 057 "0,5% soluzione da nebulizzare" flacone da 15 ml

022991 133 25 compresse 2 mg

022991 158 "100 mcg/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sotto pressione per 200 spruzzi

Titolare AIC: VALEAS S.P.A. INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA

Procedura Nazionale

con scadenza il 30 maggio 2010 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

In adeguamento alla lista degli Standard Terms della Farmacopea Europea è inoltre autorizzata la modifica della denominazione delle confezioni:

da: AIC n. 022991 057 "0,5% soluzione da nebulizzare" flacone da 15 ml

a: AIC n. 022991 057 "5mg/ml soluzione da nebulizzare" flacone da 15 ml

e

da: AIC n. 022991 158 "100 mcg/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sotto pressione per 200 spruzzi

a: AIC n. 022991 158 "100 microgrammi/spruzzo sospensione pressurizzata per inalazione" contenitore sotto pressione per 200 spruzzi

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08303

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Vinorelbina Hikma», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 342/2014 del 10 ottobre 2014

Medicinale: VINORELBINA HIKMA

Confezioni:

039261 019 "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 1 ml

039261 021 "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 1 ml

039261 033 "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 10 flaconcini da 5 ml

039261 045 "10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione" 1 flaconcino da 5 ml

Titolare AIC: HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento PT/H/0216/001/R/001

con scadenza il 14 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione PT/H/0216/001/IB/013 – C1B/2013/3525, relativa all'aggiornamento del Core Safety Profile Information (PSUR WS procedure CZ/H/PSUR/0009/002).

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08304

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Livopan», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 340/2014 del 7 ottobre 2014

Medicinale: LIVOPAN

Confezioni:

039444 017 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola in acciaio da 2,5 litri a 138 bar con valvola SHUT-OFF

039444 029 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola in acciaio da 5 litri a 138 bar con valvola SHUT-OFF

039444 031 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 2 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato e flussometro

039444 043 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 5 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato e flussometro

039444 056 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 10 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato e flussometro

039444 068 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 2 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato

039444 070 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 5 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato

039444 082 "50%/50% gas medicinale compresso" 1 bombola alluminio da 10 litri a 170 bar con valvola SHUT-OFF con regolatore di pressione integrato

Titolare AIC: AGA AB

Procedura Mutuo Riconoscimento SE/H/0831/001/R/001

con scadenza il 7 dicembre 2012 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

È approvata altresì la variazione SE/H/0831/001/IB/015 – C1B/2013/2284, relativa all'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e del Foglio Illustrativo.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il Foglio Illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08305

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Finasteride Eurogenerici», con conseguente modifica stampati.

Estratto determinazione FV n. 338/2014 del 7 ottobre 2014

Medicinale: FINASTERIDE EUROGENERICI

Codice AIC: 038948

Dosaggio/Forma Farmaceutica "1 mg compresse rivestite con film"

Titolare AIC: EG S.P.A.

Procedura Mutuo Riconoscimento DE/H/1293/001/R/001

con scadenza il 17 aprile 2013 è rinnovata, con validità illimitata, l'autorizzazione all'immissione in commercio previa modifica del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e dell'Etichettatura ed a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente determinazione, i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia siano ancora presenti.

Le modifiche devono essere apportate immediatamente per il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto mentre per il Foglio Illustrativo ed Etichettatura entro e non oltre sei mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto.

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 2, della suddetta determinazione, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

14A08306
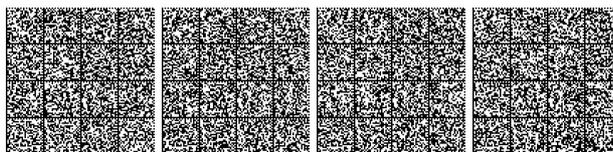
Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Elunkast».

Estratto determinazione V&A n. 2161/2014 del 14 ottobre 2014

Medicinale: "ELUNKAST"

Confezioni:

AIC n. 041358019 - "4 mg compresse masticabili" 28 compresse

AIC n. 041358021 - "5 mg compresse masticabili" 28 compresse

AIC n. 041358033 - "10 mg compresse rivestite con film" 28 compresse

Titolare AIC: PIAM FARMACEUTICI S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Padre Semeria, 5, 16131 - Genova (GE) Italia - Codice Fiscale 00244540100.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente "Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali" n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08307

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lilidol Gola»

Estratto determinazione V&A n. 2163/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: "LILIDOL GOLA", nelle forme e confezioni: "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio; "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: PHARMEG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Via Dei Giardini, 34, 85033 - EPISCOPIA - POTENZA (PZ) Italia - Codice Fiscale 01572000766.

Confezione:

"8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio

AIC n. 042807014 (in base 10) 18UCR6 (in base 32)

Confezione:

"8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio

AIC n. 042807026 (in base 10) 18UCRL (in base 32)

Forma Farmaceutica: pastiglia

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttori del principio attivo: SUN Pharmaceutical Industries Ltd. - A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area - Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra, India e Sun Pharmaceutical Industries Ltd. PLOT N. 4708 GIDC, 393002 - ANKLESHWAR - Gujarat, India;

Produttori del prodotto finito: LUIGI ZAINI S.p.A., Vicolo Carlo Imbonati, 59, 20159 Milano (produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio; DOPPEL FARMACEUTICI S.r.l. stabilimento sito in Via Volturno, 48 Quinto de' Stampi Rozzano (controllo e confezionamento);

Composizione: Una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio Attivo: Flurbiprofene 8,75 mg

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042807014 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042807026 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 042807014 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco

Confezione: AIC n. 042807026 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 co.2 del d.lgs. n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08308

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oroflux»

Estratto determinazione V&A n. 2164/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «OROFLUX», anche nelle forme e confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco, 6 - 85033 - Episcopia - Potenza (Italia) - Codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 041512031 (in base 10) 17LV2Z (in base 32);

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 041512043 (in base 10) 17LV3C (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: SUN Pharmaceutical Industries Ltd. - A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area - Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra, India e Sun Pharmaceutical Industries Ltd. PLOT n. 4708 GIDC, 393002 - ANKLESHWAR - Gujarat, India;

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.A., Vicolo Carlo Imbonati, 59 - 20159 Milano (produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio; Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in via Volturno, 48 Quinto dè Stampi Rozzano (controllo e confezionamento);

Composizione: una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio attivo: Flurbiprofene 8,75 mg;

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 041512031 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 041512043 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 041512031 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 041512043 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08309

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurent»

Estratto determinazione V&A n. 2165/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FLURENT», anche nelle forme e confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharmeg S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via dei Giardini, 34 - 85033 - Episcopia - Potenza (Italia) - Codice fiscale n. 01572000766.

Confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 041513033 (in base 10) 17LW29 (in base 32);

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 041513045 (in base 10) 17LW2P (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: SUN Pharmaceutical Industries Ltd. - A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area - Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra, India e Sun Pharmaceutical Industries Ltd. PLOT N. 4708 GIDC, 393002 - Ankleshwar - Gujarat, India;

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.A., Vicolo Carlo Imbonati, 59 - 20159 Milano (produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio; Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in via Volturno, 48 Quinto dè Stampi Rozzano (controllo e confezionamento);

Composizione: una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio attivo: Flurbiprofene 8,75 mg.

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 041513033 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn);

A.I.C. n. 041513045 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 041513033 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 041513045 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08310

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flustar Gola»

Estratto determinazione V&A n. 2166/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FLUSTAR GOLA», nelle forme e confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: FG S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco n. 6, 85033 Episcopia, Potenza - Italia - Codice fiscale n. 01444240764.

Confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 042814018 (in base 10) 18ULL2 (in base 32);

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 042814020 (in base 10) 18ULL4 (in base 32).

Forma Farmaceutica: pastiglia.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: SUN Pharmaceutical Industries Ltd. - A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area - Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra, India e Sun Pharmaceutical Industries Ltd. PLOT N. 4708 GIDC, 393002 - ANKLESHWAR - Gujarat, India.

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.a., vicolo Carlo Imbonati n.59, 20159 Milano (produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio; Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in via Volturno n. 48, Quinto de' Stampi Rozzano (controllo e confezionamento).

Composizione: una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio Attivo: Flurbiprofene 8,75 mg.

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 042814018 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: A.I.C. n. 042814020 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 042814018 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 042814020 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08311

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flurbiprofene Epifarma»

Estratto determinazione V&A n. 2167/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «FLURBIPROFENE EPIFARMA», nelle forme e confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio;

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio,

alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Epifarma S.r.l con sede legale e domicilio fiscale in via S. Rocco n. 6, 85033 – Episcopia, Potenza - Italia - Codice fiscale n. 01135800769.

Confezioni:

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 042810010 (in base 10) 18UGNU (in base 32);

«8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - A.I.C. n. 042810022 (in base 10) 18UGP6 (in base 32).

Forma Farmaceutica: pastiglia.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.a., vicolo Carlo Imbonati n. 59, 20159 Milano, produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio;

Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in via Volturno n. 48, Quinto de' Stampi Rozzano (controllo e confezionamento).

Composizione: Una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio Attivo: Flurbiprofene 8,75 mg.

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 042810010 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione:

A.I.C. n. 042810022 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 042810010 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco;

A.I.C. n. 042810022 - «8,75 mg pastiglia gusto limone e miele» 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e Fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'articolo 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08312

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Acido clodronico Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 1925/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: ACIDO CLODRONICO SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 035030016 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 035030028 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

A.I.C. n. 035030030 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia - Codice fiscale 00795170158.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08330

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Ibuprofene Sandoz».

Estratto determinazione V&A n. 2169/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: IBUPROFENE SANDOZ.

Confezioni:

A.I.C. n. 025636034 - «200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 025636046 - «200 mg compresse rivestite con film» blister da 12 compresse;

A.I.C. n. 025636059 - «200 mg compresse rivestite con film» blister da 24 compresse.

Titolare AIC: Sandoz S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Largo Umberto Boccioni, 1 - 21040 Origgio (Varese) - Italia - Codice Fiscale 00795170158.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08331

Autorizzazione della variazione relativamente al medicinale per uso umano «Valsartan Ranbaxy».

Estratto determinazione V&A n. 2137/2014 del 14 ottobre 2014

Procedura EU n.: FR/H/0481/001-003/II/006.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del principio attivo valsartan del produttore Ranbaxy Laboratories Ltd (Dewas, India), versione n° 4, relativamente al medicinale VALSARTAN RANBAXY, ed alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Ranbaxy Italia S.P.A.

Smaltimento scorte: I lotti prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08332

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ipsocare Gola»

Estratto determinazione V&A n. 2168/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: IPSOCARE GOLA, nelle forme e confezioni: "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio; "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare AIC: IPSO Pharma S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 - Episcopia - Potenza (PZ) Italia - Codice Fiscale 01256840768.
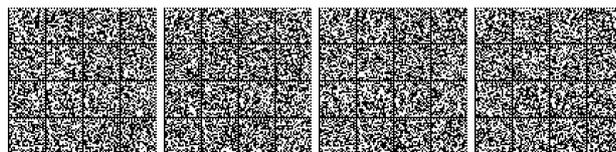
Confezioni:

"8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - AIC n. 042813016 (in base 10) 18UKLS (in base 32);

"8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio - AIC n. 042813028 (in base 10) 18UKM4 (in base 32).

Forma farmaceutica: pastiglia.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: SUN Pharmaceutical Industries Ltd. - A-7/A-8 M.I.D.C. Industrial Area - Ahmednagar - 414 111 - Maharashtra, India e Sun Pharmaceutical Industries Ltd. PLOT n. 4708 GIDC, 393002 - Ankleshwar - Gujarat, India;

Produttori del prodotto finito: Luigi Zaini S.p.A., Vicolo Carlo Imbonati, 59, 20159 Milano (produzione, controllo (eccetto controlli microbiologici) e rilascio; Doppel Farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in via Volturno, 48 Quinto de' Stampi Rozzano (controllo e confezionamento).

Composizione: Una pastiglia da 8,75 mg contiene:

Principio Attivo: Flurbiprofene 8,75 mg.

Eccipienti: Saccarosio; Glucosio; Macrogol; Potassio idrossido; Aroma limone; Levomentolo; Miele.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento sintomatico di stati irritativo-infiammatori anche associati a dolore del cavo orofaringeo (ad es. gengiviti, stomatiti, faringiti).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 042813016 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità.

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 042813028 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie in blister di PVC/PVDC alluminio.

Classe di rimborsabilità.

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

AIC n. 042813016 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 16 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

AIC n. 042813028 - "8,75 mg pastiglia gusto limone e miele" 24 pastiglie - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08379

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Depamide».

Estratto determinazione V&A n. 1928/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: «Depamide».

Confezione: A.I.C. n. 023105036 - «300 mg compresse gastroresistenti» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (MI) Italia - Codice fiscale 00832400154.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'A.I.F.A. concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08390

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Arfen».

Estratto determinazione V&A n. 1927/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: ARFEN.

Confezione: A.I.C. n. 024635029 - «500 mg compresse» 30 compresse.
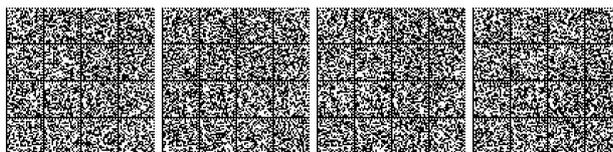
Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Licinio n. 11 - 22036 Erba - Como (CO) Italia - Codice fiscale 00232040139.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'A.I.F.A. concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08391

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Triapin».

Estratto determinazione V&A n. 2069/2014 dell'8 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: TRIAPIN.

Confezioni:

A.I.C. n. 034095012 - «mite» blister 14 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095024 - «mite» blister 28 compresse film rivestite 2,5 mg;

A.I.C. n. 034095036 - blister 14 compresse film rivestite 5 mg;

A.I.C. n. 034095048 - blister 28 compresse film rivestite 5 mg.

Titolare A.I.C.: Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma - Codice fiscale 00410650584.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del direttore generale dell'A.I.F.A. concernente «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14 aprile 2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale, n. 101 del 3 maggio 2014, efficace a decorrere dal 3 giugno 2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08406

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aspirina».

Estratto determinazione V&A n. 2170/2014 del 14 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ASPIRINA, anche nella forma e confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 40 compresse in strip AL/PE/CARTA-PE/AL/SURLYN, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Viale Certosa, 130 - 20156 Milano (MI) Italia, Codice fiscale 05849130157.

Confezione: «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 40 compresse in strip AL/PE/CARTA-PE/AL/SURLYN;

A.I.C. n. 004763619 (in base 10) 04KCZ3 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: una compressa effervescente contiene:

principi attivi: acido acetilsalicilico 0,4 g; vitamina C 0,24 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 004763619 - «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 40 compresse in strip AL/PE/CARTA-PE/AL/SURLYN.

Classe di rimborsabilità: Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: A.I.C. n. 004763619 - «400 mg compresse effervescenti con vitamina C» 40 compresse in strip AL/PE/CARTA-PE/AL/SURLYN - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'A.I.F.A. e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08407
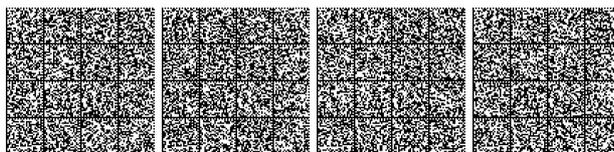
Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paracetamolo Actavis Italy».

Estratto determinazione V&A n. 2077/2014 del 9 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «PARACETAMOLO ACTAVIS ITALY», anche nella forma e confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare AIC: ACTAVIS ITALY S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano - Milano (MI), via Luigi Pasteur n. 10 - CAP 20014, Italia, codice fiscale n. 09193481000.

Confezione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml AIC n. 039798044 (in base 10) 15YK8W (in base 32).

Forma Farmaceutica: soluzione per infusione.

Composizione: Una flaconcino in vetro da 50 mg contiene:

Principio Attivo: Paracetamolo 50 mg.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039798044 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: AIC n. 039798044 - «10 mg/ml soluzione per infusione» 10 (10x1) flaconcini in vetro da 50 ml - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa Amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Decorrenza ed efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08408

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alacare».

Estratto determinazione V&A n. 2076/2014 del 9 ottobre 2014

Descrizione del medicinale e attribuzione n. AIC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «ALACARE», nelle forme e confezioni: «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/copolimero etilene e «8 mg cerotti medicati» 8 cerotti in bustine carta/ldpe/al/copolimero etilene, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, purché siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare AIC: GALDERMA Italia S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via dell'Annunciata n. 21 - CAP 20121, Italia, codice fiscale n. 01539990349.

Confezione: «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/copolimero etilene AIC n. 039701014 (in base 10) 15VUQ (in base 32).

Confezione: «8 mg cerotto medicato» 8 cerotti in bustine carta/ldpe/al/copolimero etilene AIC n. 039701026 (in base 10) 15VLK2 (in base 32).

Forma Farmaceutica: cerotto medicato.

Validità Prodotto Integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttori del principio attivo: Heraeus Precious Metals GmbH &Co. KG, Heraeusstr. 12 - 14, D-63450 Hanau, Germania.

Produttore del prodotto finito: LTS Lohmann Therapie-Systme AG, Lohmannstraße 2, D-56626, Andernach, Germania (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo lotti); Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH, Theaterstrasse 6 D-22880 Wedel (rilascio lotti);

Composizione: Ogni cerotto medicato di 4 cm² contiene 8 mg di acido 5-aminolevulinico, 2 mg per cm² contiene:

Eccipienti: Cerotti: Adesivo acrilico sensibile alla pressione (Poly[(2-ethylhexyl) acrylate-co-methylacrylate-co-acrylic acid-co-glycidylmethacrylate]).

Rivestimento: Polietilene pigmentato; Poliestere rivestito di alluminio per vaporizzazione

Indicazioni terapeutiche: Trattamento singolo della cheratosi attinica lieve con diametro non superiore a 1,8 cm sul volto e sul cuoio capelluto (in zone prive di peli o capelli).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: AIC n. 039701014 - «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/copolimero etilene.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Confezione: AIC n. 039701026 - «8 mg cerotto medicato» 8 cerotti in bustine carta/ldpe/al/copolimero etilene.

Classe di rimborsabilità:

Apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezione: AIC n. 039701014 - «8 mg cerotto medicato» 4 cerotti in bustine carta/Idpe/al/copolimero etilene - RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (dermatologo).

Confezione: AIC n. 039701026 - «8 mg cerotto medicato» 8 cerotti in bustine carta/Idpe/al/copolimero etilene - RRL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (dermatologo).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.
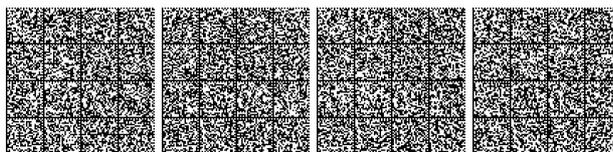
In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08409

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Scabiacid».

Estratto determinazione V&A n. 2160/2014 del 14 ottobre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: «SCABIACID».

Confezioni:

AIC n. 036290017 - «5% crema» tubo 30 g;

AIC n. 036290031 - «5% crema» 1 tubo da 60 g.

Titolare AIC: VALETUDO S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Ghiaie n. 6 - 24030 - Presezzo - Bergamo (BG) Italia - codice fiscale n. 00978150167.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente. «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08410

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale per uso umano «Contramal».

Estratto determinazione V&A n. 1926/2014 del 22 settembre 2014

Autorizzazione della proroga scorte relativamente al medicinale: «CONTRAMAL».

Confezioni:

AIC n. 028853012 - «50 mg capsule rigide» 20 capsule;

AIC n. 028853024 - «100 mg/ml gocce orali, soluzione con contagocce» flacone 10 ml;

AIC n. 028853036 - «100 mg compresse a rilascio prolungato» 20 compresse;

AIC n. 028853051 - «50 mg/ml soluzione iniettabile» 5 fiale 1 ml;

AIC n. 028853063 - «100 mg/2 ml soluzione iniettabile» 5 fiale 2 ml;

AIC n. 028853101 - «100 mg/ml soluzione orale con erogatore» 1 flacone 30 ml.

Titolare AIC: Grunenthal Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani n. 16 - 20124 - Milano (MI) Italia - codice fiscale n. 04485620159.

È autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, il mantenimento in commercio delle confezioni già prodotte, fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, previa consegna da parte dei farmacisti agli utenti, del foglio illustrativo aggiornato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, commi 1, 2 e 3 della determinazione del Direttore Generale dell'AIFA concernente. «Criteri per l'applicazione delle disposizioni relative allo smaltimento delle scorte dei medicinali» n. 371 del 14/04/2014, adottata, in attuazione dell'art. 37 del decreto legislativo n. 219/2006, così come modificato dall'art. 44, comma 4-*quinquies* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 101 del 03/05/2014, efficace a decorrere dal 03/06/2014.

In ottemperanza alle disposizioni sopra richiamate, i farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

14A08411

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ORISTANO

Provvedimento concernente il marchio di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento recante norme sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, con determinazione del Segretario generale n. 346 del 17 ottobre 2014.

I punzoni in dotazione della predetta impresa e da questa riconsegnati alla Camera di commercio di Oristano, verranno deformati: marchio: 024 OR - denominazione impresa: «Centro Gemme Due S.r.l.» - indirizzo: via Parigi snc (Oristano).

14A08500

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERNI

Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 150/2002, si comunica che sono stati annullati i seguenti marchi di identificazione per metalli preziosi:

Marchio	Denominazione	Sede
15TR	Art orafa di Iovine Alessandra	Via di Porta San Giovanni 22 - Terni
66TR	Le arti orafe di Santarelli Leonardo	Via San Valentino 43 - Terni
71TR	Laboratorio orafo di Angelosanti Alessandro	Via Roma 73/75 - Terni
96TR	Barocci Antonio	Via A. Manzoni 4 - Porano (TR)

14A08501

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica della società Enipower S.p.A., ubicata nel comune di Brindisi.

Si rende noto che, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DEC — MIN — 0000233 del 30/09/2014, si è provveduto al rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla società Enipower S.p.A, identificata dal codice fiscale 12958270154, con sede legale in Piazza Vanoni, 1 — 20097 San Donato Milanese (Milano), per l'esercizio della centrale termoelettrica ubicata nel comune di Brindisi, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale per le Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi www.minambiente.it e http://aia.minambiente.it

14A08502

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deltanil 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini».

Estratto decreto 108 del 9 ottobre 2014

Procedura decentrata n. UK/V/0425/002/DC - UK/V/0425/001-002/IA/002/G - UK/V/0425/IB/001/G.

Medicinale veterinario DELTANIL 10 mg/ml soluzione Pour-on per bovini ed ovini.

Titolare A.I.C.: VIRBAC 1 ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia..

Produttore responsabile rilascio lotti: VIRBAC 1 ère avenue - 2065m - L.I.D. - 06516 Carros - Francia.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

bottiglia da 500 ml A.I.C. n. 104478019;

bottiglia da 1 L A.I.C. n. 104478021;

bottiglia da 2,5 L A.I.C. n. 104478033;

sacca flessibile da 2,5 L A.I.C. n. 104478045;

sacca flessibile da 4,5 L A.I.C. n. 104478058.

Composizione: Ogni ml contiene.

Principio attivo: Deltametrina 10 mg.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini ed ovini.

Indicazioni terapeutiche: Come applicazione topica per il trattamento e prevenzione delle infestazioni da pidocchi e mosche sui bovini: zecche, pidocchi, pidocchi masticatori (mallofagi) e mosche sugli ovini e pidocchi e zecche sugli agnelli.

Sui bovini: per il trattamento e la prevenzione delle indicazioni da pidocchi succhiatori e masticatori, tra cui Bovicola bovis, Solenopotes capillatus, Linognathus vituli e Haematopinus eurystemus. Anche come aiuto nel trattamento e prevenzione delle infestazioni da mosche pungitrici e fastidiose tra cui Haematobia irritans, Stomoxys calcitrans, specie Musca e Hydrotaea irritans.

Sugli ovini: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi (Linognathus ovillus, Bovicola ovis), pidocchi masticatori degli ovini (Melophagus ovinus) e larve di mosca (di solito Lucilla *spp)*.

Sugli agnelli: per il trattamento e la prevenzione delle infestazioni da zecche Ixodes ricinus e da pidocchi masticatori Bovicola ovis.

Tempi di attesa bovini:

carne e visceri: 17 giorni;

latte: zero ore;

Ovini:

carne e visceri: 35 giorni.

latte: zero ore

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 24 mesi;

periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 12 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A08472

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vecoxan 2,5 mg/ml sospensione orale per agnelli e vitelli».

Provvedimento n. 797 del 7 ottobre 2014

Medicinale veterinario VECOXAN 2,5 mg/ml sospensione orale per agnelli e vitelli AIC n. 102891.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci n. 731/733 Sesto Fiorentino (FI).

Oggetto del provvedimento:

Variazione di tipo IB C.I.3.a. FR/V/0113/001/IB/020.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: indicazione di informazioni complementari.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come appresso indicato.

4.3 Controindicazioni non usare in caso di ipersensibilità al principio attivo o ad uno degli eccipienti.

4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione: Evitare il sottodosaggio, che può essere dovuto a sottostima del peso corporeo, errata somministrazione del prodotto o un difetto di calibrazione del dispositivo di dosaggio (se esistente).

Vitelli: in alcuni casi si può ottenere solo una riduzione temporanea della produzione di oocisti.

I casi clinici sospetti di resistenza agli anticoccidici, devono essere oggetto di ulteriori indagini utilizzando test appropriati (ad esempio Faecal Egg Count Reduction Tests = test di riduzione del conteggio delle uova nelle feci). Nel caso in cui i risultati del(i) test indichino in maniera evidente una resistenza ad un particolare antilemintico, si deve impiegare un anticoccidico appartenente ad un'altra classe farmacologica e con diverso meccanismo d'azione.

4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità).

In casi molto rari, sono stati riportati eventi avversi che comporta disturbi gastrointestinali (quali diarrea, con possibile presenza di sangue), letargia e/o disturbi neurologici (agitazione, decubito, paresi...). Alcuni degli animali trattati possono mostrare segni di patologia clinica (diarrea) sebbene l'escrezione delle oocisti sia ridotta ad un livello molto basso.

La frequenza delle reazioni avverse è definita usando le seguenti convenzioni:

molto comuni (più di 1 animale su 10 mostra reazioni avverse durante il corso di un trattamento);

comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 100 animali);

non comuni (più di 1 ma meno di 10 animali su 1.000 animali);

rare (più di 1 ma meno di 10 animali su 10.000 animali);

molto rare (meno di 1 animale su 10.000 animali, incluse le segnalazione isolate).

4.9 Dosi da somministrare e via di somministrazione.

Agitare bene prima dell'uso.

Per assicurare la somministrazione di una dose corretta, il peso corporeo deve essere determinato nel modo più preciso possibile. Se gli animali devono essere trattati collettivamente invece che individualmente, essi dovranno essere raggruppati a seconda del loro peso corporeo e il dosaggio dovrà essere calcolato in base all'animale più pesante nel gruppo per evitare sotto - o sovradosaggio. 1 mg di diclazuril per kg di peso vivo (equivalente ad 1 ml di sospensione orale per 2,5 kg di peso vivo), in una singola somministrazione orale.

Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere modificati in accordo alle su indicate variazioni apportate all'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08473

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tilosina 20% liquido Chemifarma».

Provvedimento n. 806 del 7 ottobre 2014

Medicinale veterinario «TILOSINA 20% LIQUIDO CHEMIFARMA».

Confezioni:

confezione da 1 Kg - A.I.C. n. 103385011;

confezione da 5 Kg - A.I.C. n. 103385023.

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.a. con sede in via Don Eugenio Servadei, 16 – 47122 – Forlì - Cod. Fisc. 00659370407.

Oggetto del provvedimento: variazione: modifica tempi di attesa a seguito di revisione.

A seguito della procedura di revisione (decreto ministeriale 4 Marzo 2005) del medicinale veterinario indicato in oggetto, vengono modificati i tempi di attesa per i Suini: carne e visceri: da 8 giorni a 1 giorno.

Pertanto i tempi di attesa ora autorizzati sono i seguenti:

Suini – carne e visceri: 1 giorno;

Broiler – carne e visceri: 1 giorno;

Vitelli da latte – carne e visceri: 24 giorni.

Uso non consentito in uccelli che producono uova per consumo umano.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08474

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Sedaxylan 20 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, cavalli e bovini».

Provvedimento n. 803 del 7 ottobre 2014

Medicinale veterinario: «SEDAXYLAN» 20 mg/ml soluzione iniettabile per cani, gatti, cavalli e bovini.

A.I.C. n. 103595017 – confezione da 25 ml.

A.I.C. n. 103595029 – confezione da 50 ml.

Titolare A.I.C.: Eurovet Animal Health B.V. Handelsweg 25 - 5531 AE Bladel - The Netherlands.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo IB Procedura n. NL/V/0106/001/1B/008.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte: modifica di alcuni punti dell'SPC.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come appresso indicato.

4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti).

In caso di sovradosaggio involontario, possono verificarsi aritmie cardiache, ipotensione, una profonda depressione del sistema nervoso centrale e della respirazione. Dopo un sovradosaggio sono state segnalate anche crisi epilettiche. La xylazina può essere antagonizzata mediante antagonisti α_2- adrenergici: l'atipamezolo si è rivelato un utile antidoto in tali casi. Il dosaggio consigliato è: 0,2 mg/kg per i cani e i gatti.

Per trattare gli effetti depressivi della respirazione indotti dalla xylazina, si consiglia di supportare meccanicamente la respirazione con o senza stimolanti (ad es. il doxipram).

Le etichette ed il foglietto illustrativo devono essere modificati in accordo alle su indicate variazioni apportate all'RCP.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino a data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

14A08475

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Marbosol 20 mg/ml soluzione iniettabile per vitelli e suinetti».

Decreto n. 107 del 9 ottobre 2014

Procedura decentrata n. NL/V/0168/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario: «MARBOSOL» 20 mg/ml soluzione iniettabile per vitelli e suinetti.

Titolare A.I.C.: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 - 31303 Burgdorf – Germania.

Produttore responsabile rilascio lotti: CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH – Ostlandring, 13 – 31303 Burgdorf – Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n 104461013;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 104461025.

Composizione: un ml di soluzione iniettabile contiene:

principio attivio: Marbofloxacina 20 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: Bovini (vitelli pre-ruminanti), suinetti.

Indicazioni terapeutiche:

Vitelli pre-ruminanti: per il trattamento e la prevenzione di infezioni respiratorie causate da ceppi di Mannheimia haemolytica e Pasteurella multocida sensibili alla marbofloxacina, dove la presenza della malattia sia stata stabilita nel gruppo;

Suinetti: per il trattamento di infezioni respiratorie causate da ceppi di Actinobacillus pleuropneumoniae, Mycoplasma hyopneumoniae e Pasteurella multocida sensibili alla marbofloxacina.

Tempi di attesa: carne e visceri:

Vitelli pre-ruminanti: 6 giorni;

Suinetti: 3 giorni;

Validità

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 30 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 28 giorni.

Regime di dispensazione: somministrare esclusivamente da parte di un medico veterinario in caso di via endovenosa.

Da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica ripetibile.

Efficacia del decreto: efficacia immediata.

14A08476

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Avvio del procedimento per lo scioglimento di n. 100 società cooperative aventi sede nelle regioni: Campania, Lazio e Piemonte. (Avviso n. 6/SC/2014).

La scrivente Amministrazione comunica ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e ss. della legge 241/90, che è avviato il procedimento per lo scioglimento per atto dell'autorità senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sotto elencate, in quanto, dagli accertamenti effettuati, le stesse risultano trovarsi in una delle condizioni previste dagli artt. 2545-*septiesdecies* c.c. e 223-*septiesdecies* disp. att. c.c.

Con riferimento all'art. 8 comma 3 della citata legge, questa Amministrazione dà atto che risulta particolarmente gravosa la comunicazione ad ogni singola cooperativa oggetto del procedimento, sia per l'elevato numero dei destinatari sia per il fatto che in alcuni casi essi sono risultati irreperibili già in sede di revisione/ispezione.

I soggetti legittimati di cui al citato art. 7 della legge 241/90, potranno chiedere informazioni telefonicamente allo 06/47055061 o far pervenire memorie e documenti, entro gg. 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, a mezzo PEC all'indirizzo imp.pmiec.div4@pec.sviluppoeconomico.gov.it, oppure a mezzo fax (06/47055020) oppure all'indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali, ex Divisione IV DGPMIEC, Viale Boston, 25 - 00144 Roma.

ELENCO N.6/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
1	*PANORAMA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	02158800611	CE - 132508	MARCIANISE	CE	CAMPANIA	2011	28/10/1981
2	*GEMMA - SOCIETA' COOPERATIVA	10365431005	RM - 1227758	POMEZIA	RM	LAZIO	2011	19/02/2009
3	ARIES SOCIETA' COOPERATIVA VALIDAMENTE IDENTIFICABILE IN SIGLA CON LA DENOMIN	02090670064	AL - 225721	CABELLA LIGURE	AL	PIEMONTE	2009	26/07/2005
4	BIOEDILIZIA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA VALIDAMENTE IDENTI	02163690064	AL - 232017	NOVI LIGURE	AL	PIEMONTE	2009	30/03/2007
5	BRIO COOPERATIVA SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SIGLABILE BRIO C	02156890069	AL - 231456	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	NO	15/02/2007
6	C.P.L. - COOPERATIVA PRODUZIONE LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	01438010066	AL - 161155	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	2007	19/01/1990
7	COOPERATIVA LAVORATORI U.I.L. - SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	01345490062	AL - 155206	ACQUI TERME	AL	PIEMONTE	2007	30/12/1987
8	LOGISTICA LOMBARDA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02229510066	AL - 237654	VALENZA	AL	PIEMONTE	NO	28/10/2008
9	PIEMONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02182670063	AL - 233841	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	NO	09/10/2007
10	SANTA MULTI SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02253950063	AL - 239523	ALESSANDRIA	AL	PIEMONTE	2009	11/05/2009
11	SOCIETA' COOPERATIVA EDILE 4. ERRE	02173320066	AL - 232801	CASALE MONFERRATO	AL	PIEMONTE	NO	07/06/2007
12	YAKAR TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA	02894850987	AL - 239740	NOVI LIGURE	AL	PIEMONTE	2007	14/05/2007
13	HASTA - MEC SOCIETA' COOPERATIVA	01445220054	AT - 116066	ASTI	AT	PIEMONTE	2008	29/09/2008
14	RED SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02427780024	BI - 189261	BIELLA	BI	PIEMONTE	2009	29/07/2009
15	AGENZIA 6 SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE "AGENZIA 6 S.C."	03184560047	CN - 269831	ALBA	CN	PIEMONTE	2008	19/10/2007
16	JACI - SOCIETA' COOPERATIVA	03280360045	CN - 277576	COSSANO BELBO	CN	PIEMONTE	2009	05/06/2009
17	BLU INTESA SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	02003620032	NO - 209395	ARONA	NO	PIEMONTE	2007	27/04/2005
18	C.M.P. SOCIETA' COOPERATIVA	02217160031	NO - 222630	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	02/12/2009
19	COOPERACTIVA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02040750024	NO - 203621	NOVARA	NO	PIEMONTE	2009	07/12/2001
20	COOPERNICO SOCIETA' COOPERATIVA	01143380036	NO - 151855	NOVARA	NO	PIEMONTE	2008	04/01/1986
21	DEMOS MULTISERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	02137170037	NO - 217717	CASTELLETTO SOPRA TICINO	NO	PIEMONTE	NO	15/02/2008
22	EUROLOGISTICA SOCIETA' COOPERATIVA SCARL - LOGISTICA	02186430035	NO - 220744	MOMO	NO	PIEMONTE	NO	25/02/2009
23	GBR SOCIETA' COOPERATIVA	02214530038	NO - 222504	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	13/11/2009
24	ITALIAN SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02156260032	NO - 218945	NOVARA	NO	PIEMONTE	2008	30/06/2008
25	LA PIEMONTESE COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	02195590035	NO - 221299	ARONA	NO	PIEMONTE	2009	15/05/2009
26	LEONARDO SOCIETA' COOPERATIVA DI LAVORO AGRICOLA	02171260033	NO - 219939	BELLINZAGO NOVARESE	NO	PIEMONTE	2009	24/11/2008
27	N.K. WORK SERVICE SOCIETA' COOPERTIVA	02135280036	NO - 217619	TRECATE	NO	PIEMONTE	NO	04/02/2008
28	PADLOG SOCIETA' COOPERATIVA	02139690032	NO - 217889	NOVARA	NO	PIEMONTE	2009	26/02/2008
29	PROFESSIONAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	02151730039	NO - 218653	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	15/05/2008
30	PROFESSIONAL SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	02195750035	NO - 221291	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	20/05/2009
31	PROGETTO - AQUARIO 2012 SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE "P.A. 2012 SOC. COOP."	02177490030	NO - 220288	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	19/01/2009
32	PRS SOCIETA' COOPERATIVA	01918410034	NO - 226483	BORGOMANERO	NO	PIEMONTE	2009	01/08/2003
33	SALUS SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	10012540018	TO - 1098835	TORINO	NO	PIEMONTE	NO	30/01/2009
34	SPAZIO VERDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	02212740035	NO - 222423	NOVARA	NO	PIEMONTE	NO	29/10/2009

ELENCO N.6/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE

N.	Denominazione sociale	Codice fiscale	REA	SEDE	Prov.	Regione	Bilancio	Costituzione
35	UNICED SOCIETA' COOPERATIVA	02129950032	NO - 217342	NOVARA	NO	PIEMONTE	2008	15/01/2008
36	2 EMME SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09988970019	TO - 1096715	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	13/01/2009
37	A & G MULTISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09895030014	TO - 1089255	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	03/07/2008
38	A. & D. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	06309570635	TO - 1118949	PINEROLO	TO	PIEMONTE	2007	14/12/1990
39	ALFASERVICEALFA - SOCIETA' COOPERATIVA	09249950016	TO - 1036980	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	07/12/2005
40	ALMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09655620012	TO - 1069674	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	29/06/2007
41	AMBOS MUNDOS - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE AMBOS MUNDOS - S.C.	09420280019	TO - 1050177	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	13/07/2006
42	BELFIORE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	08523500018	TO - 980618	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	14/10/2002
43	BUSINESS E TRAVEL - SOCIETA' COOPERATIVA	09722570018	TO - 1075937	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	23/11/2007
44	C&F GROUP SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE C&F GROUP	09903270016	TO - 1089844	GRUGLIASCO	TO	PIEMONTE	NO	14/07/2008
45	C.L.P. SOCIETA' COOPERATIVA	01265760999	TO - 1083960	TORINO	TO	PIEMONTE	2004	07/12/2001
46	COMPAGNIA BUSINESS ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	09696910018	TO - 1073432	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	21/09/2007
47	CONSORZIO DRUIG - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10184750015	TO - 1112574	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	12/11/2009
48	COOP. EURO 2008 SOCIETA' COOPERATIVA	09954810017	TO - 1094263	ORBASSANO	TO	PIEMONTE	NO	04/11/2008
49	COOPERATIVA CHIRONE SOCIETA' COOPERATIVA	09611340010	TO - 1066185	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	20/04/2007
50	COOPERATIVA NEV JOB POINT A R.L.	09884240012	TO - 1088941	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	17/06/2008
51	COTIDIE DESIDERATA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE COTIDIE DESIDERATA S.	09906440012	TO - 1090337	SAN MAURIZIO CANAVESE	TO	PIEMONTE	2009	25/07/2008
52	CROCE ARCOBALENO TORINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CROCE ARCOB	10197520017	TO - 1113572	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	14/12/2009
53	CURBASMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE CURBASMA S.C.S	09582960010	TO - 1063743	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	19/03/2007
54	DAILY WORK S.C.	10048760010	TO - 1102095	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	12/03/2009
55	E.H.B. SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A.R.L.	09198530017	TO - 1032593	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	08/09/2005
56	EDIL ATLAS SOC.COOP.	08822700012	TO - 1002510	NICHELINO	TO	PIEMONTE	2007	12/02/2004
57	EDILNUOVA - SOCIETA' COOPERATIVA	10147820012	TO - 1109367	LEINI'	TO	PIEMONTE	NO	11/09/2009
58	EDILWORK - SOCIETA' COOPERATIVA	09937240019	TO - 1093429	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	07/10/2008
59	EL EMPERADOR SOCIETA' COOPERATIVA	09716150017	TO - 1075131	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	12/11/2007
60	EURO HAMADA - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE EURO HAMADA -S.C.	10074120014	TO - 1103392	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	20/04/2009
61	FRESH TRANSPORT - SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE FRESH TRANSPORT - SOC.COOP.	09681490018	TO - 1072362	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	13/09/2007
62	G.B.S. SERVIZI PER AZIENDE SOCIETA' COOPERATIVA	08934540017	TO - 1011671	NICHELINO	TO	PIEMONTE	2009	12/07/2004
63	GIVE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09822720018	TO - 1083456	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	07/03/2008
64	GRAFIC SOCIETA' COOPERATIVA	10084040012	TO - 1104117	VOLPIANO	TO	PIEMONTE	2009	07/05/2009
65	GROUP SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	10144610010	TO - 1109064	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	10/09/2009
66	IN.PRO. - INNOVAZIONE E PROGETTI - SOCIETA' COOPERATIVA	09720730010	TO - 1075916	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	20/11/2007
67	INTERMANAGERIAL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09847670016	TO - 1085618	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	18/04/2008
68	IONICA RIVOLESE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SIGLABILE I.R. S.C.S	09569840011	TO - 1062671	RIVOLI	TO	PIEMONTE	NO	01/03/2007

ELENCO N.6/SC/2014 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE PER ATTO DELL'AUTORITA' SENZA NOMINA DI COMMISSARIO LIQUIDATORE								
N.	*Denominazione sociale*	*Codice fiscale*	*REA*	*SEDE*	*Prov.*	*Regione*	*Bilancio*	*Costituzione*
69	ITALIANA NECROFORI - SOCIETA' COOPERATIVA	10152030010	TO - 1109670	GASSINO TORINESE	TO	PIEMONTE	2009	22/09/2009
70	ITCLEANS SERVICE SOC. COOP.	09786270018	TO - 1081368	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	07/02/2008
71	IVOIRE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	09668530018	TO - 1070851	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	30/07/2007
72	J. & C. SERVICE - SOCIETA' COOPERATIVA	10033840017	TO - 1100091	GIAVENO	TO	PIEMONTE	NO	06/02/2009
73	LA PRECISA SOCIETA' COOPERATIVA	09687970013	TO - 1072879	LEINI'	TO	PIEMONTE	NO	14/09/2007
74	L'AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	09938430015	TO - 1093008	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	03/10/2008
75	LUNA DI PACE SOC. COOP. A R.L.	08156610019	TO - 949869	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	06/02/2001
76	MA.CRI SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE MA.CRI S.C.	10031950016	TO - 1100375	VOLPIANO	TO	PIEMONTE	NO	17/02/2009
77	MANY MEN SOCIETA' COOPERATIVA	10162760010	TO - 1110980	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	07/10/2009
78	METROPOLI SERVICE SOC. COOP.	09662780015	TO - 1070572	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	12/07/2007
79	MIZAR SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA	10049800013	TO - 1101449	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	17/03/2009
80	MUSA@CAT SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09973160014	TO - 1095945	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	12/12/2008
81	NIC. TOR. SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE NIC. TOR. S.C.	09121080015	TO - 1026191	MAZZE'	TO	PIEMONTE	2007	18/04/2005
82	OLIMPIA SOCIETA' COOPERATIVA	07408750011	TO - 891478	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	21/10/1997
83	ORTOVIVO - SOCIETA' COOPERATIVA	10127810017	TO - 1107899	SETTIMO TORINESE	TO	PIEMONTE	NO	22/07/2009
84	PEGASUS 2007 SOCIETA' COOPERATIVA A R.L.	09706490019	TO - 1074429	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	23/10/2007
85	PROGETTO E LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	10099550013	TO - 1105375	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	04/06/2009
86	REAL TIME SOCIETA' COOPERATIVA 1^ DIVISIONE	02533950800	TO - 1134028	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	30/06/2008
87	S.I.COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	09972770011	TO - 1095886	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	19/12/2008
88	SG SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SIGLABILE SG SERVICE S.C.	09819070013	TO - 1083365	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	12/03/2008
89	SOCIETA' COOPERATIVA ERIDANO	07593110013	TO - 905811	TORINO	TO	PIEMONTE	2009	21/07/1998
90	SOS FAMIGLIA, SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	10048990013	TO - 1101683	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	16/03/2009
91	SPETRA SOCIETA' COOPERATIVA	09622080019	TO - 1067975	SANTENA	TO	PIEMONTE	NO	17/05/2007
92	STARLIGHT SOCIETA' COOPERATIVA	09715970019	TO - 1074996	TORINO	TO	PIEMONTE	2007	09/11/2007
93	STYLE SOCIETA' COOPERATIVA	09805450013	TO - 1082141	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	28/02/2008
94	TEATRAZIONE SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	08313310016	TO - 963174	TORINO	TO	PIEMONTE	2008	30/10/2001
95	UNICON SOCIETA' COOPERATIVA	09730400018	TO - 1076920	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	11/12/2007
96	VE.RA SOCIETA' COOPERATIVA	02495950806	TO - 1147669	TORINO	TO	PIEMONTE	NO	25/10/2007
97	FOTO FALCIOLA - SOCIETA' COOPERATIVA	02211670035	VB - 197919	DOMODOSSOLA	VB	PIEMONTE	NO	12/10/2009
98	M.E.L. SOCIETA' COOPERATIVA	02213790039	VB - 197981	PREMOSELLO-CHIOVENDA	VB	PIEMONTE	2009	05/11/2009
99	ASIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA ASIA COSTRUZIONI SOC. COOP.	02371780020	VC - 188099	VERCELLI	VC	PIEMONTE	NO	17/06/2008
100	CINQUE STELLE SOCIETA' COOPERATIVA	02324420021	VC - 186777	LIVORNO FERRARIS	VC	PIEMONTE	NO	20/07/2007

14A08420

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-256) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.